



Riserva Naturale Regionale  
Oasi WWF  
'LAGO DI SERRANELLA'



# RISERVA NATURALE REGIONALE OASI WWF 'LAGO DI SERRANELLA'

---



## PIANO D'ASSETTO NATURALISTICO VAS – RAPPORTO PRELIMINARE DI SCOPING

---



*for a living planet®*

OTTOBRE 2024

---

### Gruppo di Lavoro del PAN:

- Andrea Rosario NATALE - Coordinamento (IAAP – WWF)
- Francesco CERASOLI, Mattia IANNELLA, Cristina MANTONI, Michele DI MUSCIANO (Università degli Studi dell'Aquila)
- Giuseppe FORTUNATO – Libero professionista – Aspetti urbanistici
- Graziano DI GENNI – Libero Professionista – Agricoltura e sviluppo rurale
- Mauro FABRIZIO, Irene PETRUCCI – Liberi Professionisti – V.A.S., V.Inc.A. e Piano di Gestione Cinghiale

### Contributi:

- Marco GALAVERNI (WWF Italia)
- Filomena Ricci (Delegato Abruzzo WWF Italia)
- Maria Laura PIERINI (CEA del Fiume)
- Roberta LEGNINI (Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi d'Abruzzo)
- Claudio ALLEGRINI (Guardie WWF Abruzzo)
- Marco TERREI (IAAP - WWF)

### Valutazione Ambientale Strategica

Dott. Mauro Fabrizio, PhD

Dottore in Scienze Ambientali e Dottore di Ricerca in Zoologia

Ordine degli Architetti della Provincia di Teramo N. 946

CF: FBRMRA75E18I804Z – P.IVA: 02045940679

Contrada Specola 43 – 64100 Teramo

347.9359447

maurofabrizio@ecoview.it

ecoview.it



Dott.ssa Irene Petrucci

Dottoressa in Biologia ambientale e gestione degli ecosistemi

## INDICE

1		
1.	Premessa.....	3
2.	La procedura di VAS.....	5
3.	Iter procedurale proposto .....	10
3.1.	Valutazione di Incidenza Ambientale .....	10
4.	Ambiti di influenza del piano e orizzonte temporale .....	12
4.1.	Contenuti del PAN .....	12
4.2.	Durata del PAN .....	13
4.3.	Obiettivi generali e Azioni del PAN .....	13
4.4.	Dimensionamento del PAN.....	13
4.5.	Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PAN .....	14
4.6.	Misure previste nel PAN .....	41
5.	Obiettivi strategici generali di sostenibilità .....	44
5.1.	Piano della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS).....	45
5.1.1.	Obiettivi di sostenibilità del SRSvS che possono interessare il PAN .....	46
5.2.	Quadro di Riferimento Regionale (QRR).....	46
5.2.1.	Obiettivi di sostenibilità del QRR che possono interessare il PAN .....	47
5.3.	Piano Regionale Paesistico (PRP).....	47
5.3.1.	Obiettivi di sostenibilità del PRP che possono interessare il PAN .....	48
5.4.	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).....	48
5.4.1.	Obiettivi di sostenibilità del PTCP che possono interessare il PAN .....	48
5.5.	Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) .....	50
5.5.1.	Obiettivi di sostenibilità del PAI che possono interessare il PAN .....	51
5.6.	Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Distretto dell'Appennino Centrale (PGRAAC).....	51
5.6.1.	Obiettivi di sostenibilità del PGRAAC che possono interessare il PAN .....	52
5.7.	Piano Stralcio di Difesa dalle Alluvioni (PSDA) - Pericolosità.....	52
5.7.1.	Obiettivi di sostenibilità del PSDA che possono interessare il PAN .....	53
5.8.	Piano di Tutela delle Acque (PTA).....	53
5.8.1.	Obiettivi di sostenibilità Piano di Tutela delle Acque (PTA) che possono interessare il PAN.....	54
5.9.	Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria (PRTQA) .....	54
5.9.1.	Obiettivi di sostenibilità Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria (PRTQA) .....	55
5.10.	Piano Energetico Regionale (PER).....	55
5.10.1.	Obiettivi di sostenibilità che possono interessare la variante .....	56
5.11.	Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR).....	56
5.11.1.	Obiettivi di sostenibilità Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) .....	56
5.12.	Piani Regolatori dei Comuni di Casoli, Altino e Sant'Eusanio del Sangro .....	57
5.12.1.	Obiettivi di sostenibilità dei PRG che possono interessare il PAN.....	62
5.13.	Piani di Classificazione Acustica dei Comuni di Casoli, Altino e Sant'Eusanio del Sangro (PCCA) ....	63
5.13.1.	Obiettivi di sostenibilità del Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) .....	63
5.14.	Gestione della ZSC/ZPS "IT7140215 - Lago di Serranella e colline di Guarenna" .....	63
5.14.1.	Obiettivi di sostenibilità della ZSC "IT7140215 - Lago di Serranella e colline di Guarenna" .....	64
5.15.	Piano di Gestione del cinghiale (Sus scrofa) della Riserva.....	64
5.15.1.	Obiettivi di sostenibilità del Piano di Gestione del Cinghiale (PDG).....	64
6.	Definizione Soggetti con Competenza Ambientale (SCA) coinvolti e procedura di consultazione ..	65
7.	Analisi preliminare di contesto .....	67
7.1.	Inquadramento Territoriale .....	67
7.2.	Inquadramento vegetazionale e faunistico .....	67
8.	Individuazione di aree sensibili e di elementi di criticità .....	69
9.	Scenario di riferimento. ....	70
9.1.	Individuazione e confronto delle possibili alternative di Piano.....	70

10.	Misure di monitoraggio .....	71
11.	Conclusioni.....	83
12.	Proposta di indice del Rapporto Ambientale.....	84

## **1. PREMESSA**

---

Il presente Rapporto Preliminare di Scoping, redatto secondo i criteri di cui all'allegato VI alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., si riferisce al Piano di Assetto Naturalistico (PAN) della Riserva Naturale Regionale Oasi WWF "Lago di Serranella", situata nei Comuni di Casoli, Altino e Sant'Eusanio del Sangro (CH).

Il PAN, nonché la Normativa Tecnica di Attuazione, sono stati redatti in ragione ed in conformità alle disposizioni contenute nella legge regionale 21 Giugno 1996 n. 38 ed in quella istitutiva della stessa riserva in data 9 maggio 1990, n.68.

Il PAN oggetto del presente Rapporto Preliminare di Scoping si configura come aggiornamento del Piano d'Assetto Naturalistico vigente, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 112/29 del 22 novembre 1994 e aggiornato per la parte cartografica nel SIT nel 2013. Il PAN vigente, approvato nel 1993, ad oltre vent'anni dalla sua redazione necessitava di un adeguamento relativamente alle trasformazioni del territorio che si sono succedute in questi ultimi anni, al mutato quadro esigenziale della popolazione che vive, opera nell'area e fruisce dell'area, oltre che alle sopravvenute evoluzioni legislative e di assetto normativo che riguardano a qualunque livello il territorio oggetto di studio.

In coerenza con i principi e le finalità della L.R. 38/1996, il PAN è volto alla tutela e alla conservazione dell'ambiente naturale, nonché alla valorizzazione e alla sua corretta fruizione per scopi sociali, ricreativi, scientifici, didattici e culturali. In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge istitutiva della Riserva, dalle Direttive e dai Regolamenti europei, dalle Leggi nazionali e dalla L.R. 38/1996, il PAN si prefigge i seguenti obiettivi:

- l'identificazione e localizzazione delle emergenze naturali;
- la conservazione e la tutela delle specie animali e vegetali;
- la conservazione, la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale e la promozione di interventi finalizzati alla corretta gestione e conservazione delle risorse naturali, ambientali e di gestione del territorio;
- l'individuazione delle attività compatibili con le finalità della Riserva;
- l'individuazione dei modi diversi di accessibilità e fruibilità della Riserva;

- l'individuazione dei sistemi di attrezzature, impianti e servizi e la promozione di interventi eco-sostenibili e compatibili con le finalità della Riserva;
- la manutenzione e la riqualificazione delle strutture, dei servizi, degli impianti esistenti, garantendone nel tempo opportuni standard prestazionali, al fine del miglioramento delle condizioni di accessibilità e fruibilità della Riserva;
- l'individuazione delle possibili connessioni funzionali e naturalistiche con eventuali altri ambiti di tutela limitrofi;
- la promozione e l'incentivazione delle attività di fruizione didattica e naturalistica;
- la promozione e l'incentivazione delle attività di ricerca scientifica.

La rilevanza che il Piano assume, anche alla luce di quanto detto, rappresenta il fattore che ha spinto gli Amministratori e i tecnici responsabili del PAN a escludere la verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e ad avviare direttamente il processo di VAS ai sensi dell'art. 13 e successivi del citato Testo Unico in materia ambientale.

## 2. LA PROCEDURA DI VAS

---

La procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è definita nei principi, nei contenuti e nelle modalità di attuazione dalla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/06/2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati Piani e Programmi sull'ambiente. Obiettivo della Direttiva Comunitaria, recepita in Italia nella parte seconda del Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii., entrato in vigore il 31/07/2007, è quello di *“garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della presente direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente”* (Art.1 Direttiva 2001/42/CE).

La Regione Abruzzo disciplina l'articolazione del processo di Valutazione Ambientale Strategica mediante la Legge Regionale del 09/08/2006, n. 27 *“Disposizioni in materia ambientale”* e successive integrazioni.

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ha carattere procedurale e le sue disposizioni devono essere integrate nelle procedure esistenti. Essa deve essere integrata fin dall’inizio del processo di pianificazione/programmazione al fine di fornire all’Ente pianificatore/programmatore i criteri per scegliere la strategia di pianificazione/programmazione ambientalmente più sostenibile. Per questo deve essere effettuata durante la fase preparatoria del Piano o del Programma e anteriormente alla sua adozione o all’avvio della relativa procedura legislativa (Art. 4 Direttiva 2001/42/CE).

La valutazione ambientale strategica comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 18 del D.Lgs. n. 4 del 16/01/2008:

- a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità;
- b) l'elaborazione del Rapporto Ambientale;
- c) lo svolgimento di consultazioni;
- d) la valutazione del Rapporto Ambientale e gli esiti delle consultazioni;
- e) la decisione;
- f) l'informazione sulla decisione;
- g) il monitoraggio.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la verifica di assoggettabilità citata al punto a) è *"la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani e programmi possono avere un impatto significativo sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del suddetto decreto"*.

Essa è applicata a tutti i Piani e Programmi che non rientrano tra quelli elencati al comma 2 dell'Art. 6 del suddetto Decreto *"che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto"* (Art. 6, D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) o ai Piani e ai Programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei Piani e dei Programmi di cui al comma 2.

Di seguito si riporta un diagramma di flusso che sintetizza l'articolazione del processo di VAS con le relative tempistiche (Fig.1).

Il presente documento rappresenta il Rapporto Preliminare di Scoping e ha come oggetto i possibili impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del Piano di cui all'art. 13 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..




Figura 1. Schema della procedura di VAS (aggiornato al 22/02/2022)

In base allo schema proposto dalla Regione Abruzzo, il Rapporto Preliminare è composto dai seguenti contenuti:

- obiettivi strategici generali di sostenibilità;
- ambiti di influenza del Piano e orizzonte temporale;
- definizione Soggetti con Competenze Ambientali (SCA) e pubblico coinvolti e modalità di consultazione;
- analisi preliminare di contesto e indicatori;

- individuazione di aree sensibili e di elementi di criticità;
- presumibili impatti del Piano;
- descrizione del metodo di valutazione.

Secondo i criteri dell'allegato VI del Testo Unico in materia ambientale i contenuti minimi del Rapporto Ambientale sono invece i seguenti:

- a. illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del Piano o Programma e del rapporto con altri pertinenti Piani o Programmi;
- b. aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del Piano o del Programma;
- c. caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
- d. qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al Piano o Programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- e. obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al Piano o al Programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;
- f. possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;
- g. misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del Piano o del Programma;

- h. sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste;
- i. descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del Piano o del Programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare;
- j. sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

Nel Rapporto Ambientale verranno sviluppati tutti i punti appena elencati.

Gli obiettivi principale del presente Rapporto Preliminare di scoping sono:

- definire l'ambito di influenza del Piano, gli obiettivi e le azioni che verranno utilizzate nel Rapporto Ambientale per l'analisi di coerenza interna;
- definire l'ambito spaziale di riferimento per le analisi e le valutazioni che verranno applicate nel Rapporto Ambientale;
- definire il quadro pianificatorio e gli obiettivi di sostenibilità che verranno utilizzati nel Rapporto Ambientale per l'analisi di coerenza esterna;
- definire le componenti ambientali e i fattori di pressione che verranno analizzate nel Rapporto Ambientale;
- identificare i Soggetti con Competenza Ambientale;
- definire il monitoraggio e gli indicatori di VAS.

### 3. ITER PROCEDURALE PROPOSTO

---

Nella procedura di VAS si distinguono i seguenti ruoli:

- Autorità Competente di cui alla lettera p), comma 1, art. 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, cioè *“la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l’elaborazione del parere motivato”* nonché gli altri adempimenti di cui agli artt. 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;
- Autorità Procedente di cui alla lettera q), comma 1, art. 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, cioè *“la pubblica amministrazione che elabora il Piano-Programma soggetto alle disposizioni del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispose il Piano-Programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il Piano-Programma”*;
- Autorità Proponente di cui alla lettera r), comma 1, art. 5 del D.Lgs. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. 4/2008, cioè il soggetto pubblico o privato che elabora il Piano-Programma soggetto alle disposizioni del presente decreto, e quindi soggetto che, più di ogni altro, è in condizione di identificare i potenziali impatti sull’ambiente derivanti dalle azioni del Piano dallo stesso predisposto.

Nel caso specifico, Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Abruzzo (DPC002), è l’Autorità Competente di cui alla lettera p), comma 1, art. 5, cioè *“la pubblica amministrazione cui compete la l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l’elaborazione del parere motivato”* e il Servizio Foreste e Parchi della Regione Abruzzo (DPD021) è l’Autorità Procedente, di cui alla lettera q), comma 1, art. 5, cioè *“la pubblica amministrazione che elabora il Piano-Programma soggetto alle disposizioni del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispose il Piano-Programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il Piano-Programma”*. Infine, il Comune di Casoli, tramite la Giunta comunale, è il proponente di cui alla lettera r), comma 1, art. 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., cioè il soggetto pubblico o privato che elabora il Piano-Programma soggetto alle disposizioni del presente decreto.

#### 3.1. VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

L’Oasi WWF di Serranella e Riserva Naturale Regionale (EUAP0247) si trova all’interno della Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT7140215 - Lago di Serranella e colline di Guarenna, pertanto il PAN deve essere sottoposto a Valutazione d’Incidenza Ambientale secondo le modalità previste dal D.P.R.

dell'8 settembre 1997, n. 357, Testo aggiornato e coordinato al D.P.R. del 12/03/2003 n. 120 "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna", dal testo coordinato "Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali", D.G.R. n. 119/2002 e ss.mm.ii..

Secondo l'art. 10, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., "la VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997. A tal fine, il Rapporto Ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell'Autorità Competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'Incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della Valutazione di Incidenza."

Lo Studio di Incidenza costituisce un allegato del RA e, nell'atto di chiusura della procedura di VAS, nonché nella dichiarazione di sintesi, saranno riportati gli esiti della Valutazione di Incidenza, avviata e conclusa nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

## **4. AMBITI DI INFLUENZA DEL PIANO E ORIZZONTE TEMPORALE**

---

### **4.1. CONTENUTI DEL PAN**

Negli ambiti territoriali stabiliti nelle NTA, il Piano di Assetto Naturalistico costituisce uno strumento di riferimento per tutti gli usi e per tutte le attività comportanti trasformazioni, anche temporanee, del territorio disciplinato.

A tal fine il Piano di Assetto Naturalistico:

- definisce le aree da sottoporre a differenti regimi di tutela per determinarne il grado di conservazione ed uso, nonché quelle da recuperare per il restauro e la riqualificazione ambientale;
- delimita e definisce la fascia di rispetto della Riserva;
- individua, pianifica e disciplina le attività e gli interventi nelle zone identificate nel PAN, nel rispetto delle finalità e degli obiettivi di cui alle NTA, e necessari per il benessere animale e dell'essere umano, per la fruizione naturalistica, sociale e turistica della Riserva, anche se esterna alla stessa.

Per il raggiungimento degli obiettivi e delle previsioni di piano, ai sensi dell'art.5 della L.R. 68/90, sarà predisposto un Programma Pluriennale di Attuazione, anche contestualmente all'adozione o, in futuro, alla variazione, integrazione, adeguamento o revisione del PAN.

Il Programma Pluriennale di Attuazione, relativo ai fabbisogni inerenti la realizzazione degli interventi previsti nel PAN e afferenti alla gestione ordinaria, dovrà contenere:

- le indicazioni circa i modi, i tempi ed i costi per l'attuazione dell'ipotesi di gestione;
- gli interventi da attuare e le iniziative da promuovere per la valorizzazione della Riserva, con particolare riferimento ai problemi socio-economici, finanziari, territoriali, naturalistici e agricoli.

L'attuazione delle previsioni del piano è subordinata all'effettiva disponibilità delle risorse economiche che l'Ente Gestore riuscirà ad intercettare in sinergia con la Regione Abruzzo e le altre aree protette regionali all'interno della programmazione europea, nazionale e regionale.

## **4.2. DURATA DEL PAN**

Le previsioni del Piano di Assetto Naturalistico hanno valore a tempo indeterminato. Esse, tuttavia, sono verificate almeno ogni 10 anni in relazione al variare delle esigenze ambientali, ecologiche e socio-economiche. Sarà possibile apportare integrazioni, adeguamenti, variazioni e revisioni ogni qual volta l'Ente Gestore ne ravvisi la necessità.

## **4.3. OBIETTIVI GENERALI E AZIONI DEL PAN**

Il Piano introduce obiettivi generali che rappresentano l'indirizzo gestionale che si vuole dare alla Riserva Naturale. Tali obiettivi vengono articolati a loro volta in azioni, che rappresentano il modo in cui si intende raggiungerli. Tali azioni sono attuate tramite misure.

### **Obiettivo 1. Contribuire alla conservazione e ripristino della natura mantenendo e/o migliorando lo stato di conservazione di specie e habitat.**

**Azione 1.1** Riduzione delle pressioni su specie e habitat.

**Azione 1.2** Monitoraggio specie e habitat presenti.

### **Obiettivo 2. Contribuire all'educazione, formazione e sensibilizzazione riguardo l'importanza della conservazione della natura e del corretto rapporto uomo-natura.**

**Azione 2.1** Informazione, formazione, sensibilizzazione e divulgazione scientifica.

**Azione 2.2** Coinvolgimento diretto delle Comunità della Riserva all'interno delle attività di gestione.

### **Obiettivo 3. Promozione e valorizzazione dell'economia circolare e l'uso sostenibile delle risorse naturali.**

**Azione 3.1.** Promuovere la multifunzionalità in agricoltura.

**Azione 3.2.** Uso sostenibile e sviluppo delle risorse genetiche autoctone in agricoltura.

**Azione 3.3.** Promuovere attività di fruizione e turismo consapevole.

## **4.4. DIMENSIONAMENTO DEL PAN**

Il Piano si applica nel territorio della Riserva Controllata "Lago di Serranella", definito dall'art. 2 (Perimetrazione) della L.R. 09/05/1990, n. 68, nonché alla fascia di rispetto individuata ai sensi

dell'art. 4 della stessa legge. Tali ambiti sono stati delimitati e identificati graficamente nella cartografia del Piano e costituiscono riferimento per tutto ciò che è stabilito dalle NTA del PAN e da altre leggi.

#### **4.5. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (NTA) DEL PAN**

Di seguito vengono riportate integralmente le NTA del PAN.

##### **TITOLO I (Norme generali)**

###### **Art. 1 (Riferimenti legislativi)**

Il Piano di Assetto Naturalistico (PAN) della Riserva Naturale Controllata Regionale “Lago di Serranella”, nonché la presente Normativa Tecnica di Attuazione, sono stati redatti in ragione ed in conformità alle disposizioni contenute nella legge regionale 21 Giugno 1996 n° 38 ed in quella istitutiva della stessa riserva in data 9 maggio 1990, n° 68.

###### **Art. 2 (Finalità del Piano)**

In coerenza con i principi e le finalità della L.R. 38/’96 il Piano di Assetto Naturalistico è volto alla tutela ed alla conservazione dell’ambiente naturale, nonché alla valorizzazione ed alla sua corretta fruizione per scopi sociali, ricreativi, scientifici, didattici e culturali.

In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge istitutiva della Riserva, dalle Direttive e dai Regolamenti europei, dalle Leggi nazionali e dalla Legge quadro regionale di cui sopra, il Piano di Assetto Naturalistico della Riserva si prefigge i seguenti obiettivi:

- A. Contribuire alla conservazione e ripristino della natura mantenendo e/o migliorando lo stato di conservazione di specie e habitat;*
  - a. Riduzione delle pressioni su specie e habitat;*
  - b. Monitoraggio specie e habitat presenti;*

- c. Monitoraggio delle pressioni.*
- B. Contribuire all'educazione, formazione e sensibilizzazione riguardo all'importanza della conservazione della natura e del corretto rapporto uomo-natura;*
  - a. Informazione, formazione, sensibilizzazione e divulgazione scientifica;*
  - b. Coinvolgimento diretto delle Comunità della Riserva all'interno delle attività di gestione;*
  - c. Promozione e valorizzazione dell'economia circolare e l'uso sostenibile delle risorse naturali;*
  - d. Promuovere la multifunzionalità in agricoltura;*
  - e. Uso sostenibile delle risorse e sviluppo delle risorse genetiche autoctone;*
  - f. Promuovere attività di fruizione e turismo consapevole.*

Il presente Piano di Assetto Naturalistico recepisce le vigenti Misure di conservazione sito-specifiche relativamente al Sito Natura 2000 IT7140215 "Lago di Serranella e Colline di Guarenna".

### Art. 3

(Oggetto del Piano)

Ai predetti fini, forma oggetto del Piano di Assetto Naturalistico il territorio della Riserva Controllata "Lago di Serranella", definito dall'art. 2 (Perimetrazione) della L.R. 9/5/1990, n° 68, nonché la fascia di rispetto individuata ai sensi dell'art. 4 della stessa legge. Tali ambiti sono stati delimitati e identificati graficamente nella cartografia del Piano e costituiscono riferimento per tutto ciò che è stabilito dalla presente normativa e da altre leggi.

### Art. 4

(Elementi costitutivi del Piano)

Costituiscono parte integrante e sostanziale del Piano di Assetto Naturalistico:

1. INTRODUZIONE
2. QUADRO CONOSCITIVO ED ESIGENZE ECOLOGICHE DI HABITAT E SPECIE

3. STRATEGIE GESTIONALI
4. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
5. REGOLAMENTI
6. PIANO PLURIENNALE FABBISOGNI
7. BIBLIOGRAFIA
8. Allegato 1 - PIANO DI GESTIONE DEL CINGHIALE

È inoltre allegata la seguente cartografia e documentazione di Piano

1. Carta amministrativa;
2. Carta delle proprietà pubbliche e private;
3. Carta della rete idrografica;
4. Carta dell'uso del suolo;
5. Carta dei tipi forestali;
6. Carta degli habitat NATURA 2000;
7. Carta della connettività/frammentazione;
8. Carta degli accessi e della viabilità;
9. Carta delle strutture e dei sentieri;
10. Carta delle azioni di gestione localizzate;
11. Zonizzazione.

#### Art. 5

#### (Contenuti del Piano)

Negli ambiti territoriali stabiliti nell'art. 3, il Piano di Assetto Naturalistico costituisce strumento di riferimento per tutti gli usi e per tutte le attività comportanti trasformazioni, anche temporanee, del territorio disciplinato.

A tal fine il Piano di Assetto Naturalistico:

1. definisce le aree da sottoporre a differenti regimi di tutela per determinarne il grado di conservazione ed uso, nonché quelle da recuperare per il restauro e la riqualificazione ambientale;
2. delimita e definisce la fascia di rispetto della Riserva;

3. individua, pianifica e disciplina le attività e gli interventi nelle zone identificate nel presente Piano di Assetto Naturalistico, nel rispetto delle finalità e degli obiettivi di cui all'art. 2, e necessari per il benessere animale e dell'essere umano, per la fruizione naturalistica, sociale e turistica della Riserva, anche se esterna alla stessa.

#### Art. 6

##### (Validità e tempi di attuazione del Piano)

Le previsioni del Piano di Assetto Naturalistico hanno valore a tempo indeterminato. Esse, tuttavia, sono verificate almeno ogni 10 anni in relazione al variare delle esigenze ambientali, ecologiche e socio-economiche.

Sarà possibile apportare integrazioni, adeguamenti, variazioni e revisioni ogni qual volta l'Ente Gestore ne ravvisi la necessità.

Per il raggiungimento degli obiettivi e delle previsioni di piano, ai sensi dell'art.5 della L.R. 68/90, sarà predisposto un Programma Pluriennale di Attuazione, anche contestualmente all'adozione o, in futuro, alla variazione, integrazione, adeguamento o revisione del Piano di Assetto Naturalistico.

Il Programma Pluriennale di Attuazione, relativo ai fabbisogni inerenti la realizzazione degli interventi previsti nel PAN e afferenti alla gestione ordinaria dovrà contenere:

1. le indicazioni circa i modi, i tempi ed i costi per l'attuazione dell'ipotesi di gestione;
2. gli interventi da attuare e le iniziative da promuovere per la valorizzazione della Riserva, con particolare riferimento ai problemi socio-economici, finanziari, territoriali, naturalistici e agricoli.

L'attuazione delle previsioni del piano è subordinato alla effettiva disponibilità delle risorse economiche che l'Ente Gestore riuscirà ad intercettare in sinergia con la Regione Abruzzo e le altre aree protette regionali all'interno della programmazione europea, nazionale e regionale.

**Art. 7**

**(Rapporti con gli altri strumenti urbanistici)**

In conformità a quanto stabilito all'art. 22 (Piano di Assetto Naturalistico) co. 5 della L.R. 21.06.'96, n° 38, e ai sensi dell'art. 7 (Adeguamento degli strumenti urbanistici) della L.R. 09.05.'90 n° 68, le previsioni, le prescrizioni e le conseguenti norme di attuazione del presente Piano di Assetto Naturalistico, costituiscono vincolo per la pianificazione urbanistica di livello comunale e sovracomunale. I Comuni e gli Enti interessati sono tenuti al recepimento, nei propri strumenti urbanistici, dei contenuti e delle previsioni del Piano di Assetto Naturalistico.

**Art. 8**

**(Regime delle aree)**

Fermo restando quanto previsto dalle leggi nazionali e regionali in materia di urbanistica e di uso del suolo, qualsiasi attività o intervento che comporti trasformazioni urbanistiche o edilizie all'interno del territorio disciplinato, di cui al precedente art. 3 e, in ogni caso, qualsiasi forma di fruizione e di uso dell'area protetta come individuata, sono disciplinati dalla presente normativa, anche tramite appositi regolamenti, e sono sottoposti al controllo del Comitato di Gestione.

Ogni singolo Comune, per le aree del proprio territorio ricadenti all'interno della Riserva e della fascia di rispetto di cui all'art. 3 della presente normativa, per gli interventi ricompresi nel Titolo II del DPR 380/2001, subordina il rilascio o comunque l'efficacia del titolo abilitativo o della comunicazione, al parere di compatibilità dell'intervento stesso al presente PAN da parte del Comitato di Gestione attraverso proprie strutture tecniche appositamente legittimate.

Nell'ambito dell'attività di gestione, eventuali aree private, potranno essere acquisite dal Comune territorialmente competente, in base alle proprie disponibilità.

**Art. 9**

**(Ente gestore)**

La gestione della Riserva, come stabilito dall'art. 3 della L.R. 68/'90, è demandata alla Conferenza dei Sindaci dei Comuni di appartenenza (Altino, Casoli e Sant'Eusanio del Sangro), unitamente all'esperto

indicato dallo IAAP WWF e con il supporto del RUP del Comune Capofila, avente funzioni di Segretario, con il quale costituiscono il Comitato di Gestione.

## **TITOLO II**

### **(Uso del territorio)**

#### Art. 10

#### (Tutela della Riserva)

All'interno del territorio disciplinato, di cui al precedente art. 3, sono vietati:

- a) l'alterazione con qualsiasi mezzo, diretto o indiretto, delle caratteristiche naturali della Riserva;
- b) l'alterazione con qualsiasi mezzo, diretto o indiretto, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e biologiche delle acque;
- c) la modifica del regime delle acque, della morfologia e della struttura dell'alveo dei corsi d'acqua fatta eccezione per quegli interventi volti al recupero dei detrattori ambientali, al miglioramento dell'ambiente naturale, al ripristino delle lanche, al contenimento dell'interramento dell'invaso lacuale;
- d) lo scarico e l'abbandono di rifiuti solidi o liquidi e, in genere, l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare anche transitoriamente le caratteristiche dell'ambiente terrestre e acquatico;
- e) l'apertura e la coltivazione di cave (ad eccezione dei lavori di movimento terra necessari per il recupero ed il ripristino di quelle esistenti);
- f) l'asportazione anche parziale ed il danneggiamento di formazioni minerali, materiali litici o terrosi;
- g) la caccia, la pesca, la cattura, la raccolta ed il danneggiamento di esemplari di specie animali e vegetali, e qualunque attività che possa costituire per essi pericolo o turbamento, ivi compresa l'immissione di specie estranee, ad eccezione, previa autorizzazione del Comitato di Gestione e degli Enti Nazionali e Regionali con competenza specifica, di eventuali reintroduzioni che si rendano necessarie o opportune per il ripristino di equilibri perduti o di prelievi per scopi scientifici;
- h) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o atto alla cattura;
- i) la posa in opera di cartelli o altri mezzi di pubblicità senza autorizzazione del Comitato di Gestione;

l) ogni atto non esplicitamente consentito dalle norme del Piano di Assetto Naturalistico e comunque non appositamente autorizzato dal Comitato di Gestione.

Per gli edifici, impianti, manufatti ed opere esistenti di natura privata sono ammessi, secondo le procedure di cui al presente articolo e all'articolo 8, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, e interventi di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 all' art. 3 co. 1 lett. a), b), c) nel testo vigente; sono ammessi, altresì, completamenti funzionali ed interventi strettamente connessi ad adeguamenti previsti dalle leggi in vigore, purché coerenti con la natura e la qualità del bene; sono comunque esclusi mutamenti di destinazioni d'uso non compatibili con le destinazioni esistenti e/o con gli obiettivi e le previsioni del presente PAN.

Per tutti i lavori che prevedono movimentazione di materiali, scavi ed emissioni sonore e di polveri, dovranno in particolare essere prese particolari precauzioni come di seguito riportato:

- verificare la presenza di nidificazioni in atto o siti di riproduzione di animali selvatici che potrebbero essere danneggiati e/o disturbati dai lavori (e in caso di presenza accertata entro i 50 metri vanno sospesi i lavori);
- localizzazione e schermatura del cantiere in modo da evitare le emissioni in direzione dei recettori/piante/animali presenti nell'area vasta (posizionando il cantiere in modo da minimizzare le emissioni verso i recettori principali considerando le direzioni prevalenti dei venti localmente);
- l'emissione di polveri, deve essere ridotta effettuando le lavorazioni con accorgimenti per ridurre la formazione, lavorando in condizioni meteo-climatiche che riducono la dispersione, in modo da non produrre danni alla vegetazione o arrecare disturbo alla fauna;
- le emissioni sonore legate all'uso dei mezzi meccanici e della presenza del personale addetto alle operazioni, dovranno essere limitate alle ore diurne. La loro possibile diffusione dovrà essere limitata all'areale occupato dal cantiere e comunque non tale da arrecare disturbo a nessuna specie animale eventualmente presente nella zona.
- In particolare per limitare la produzione e la diffusione delle polveri le lavorazioni dovranno essere:

- effettuate con una costante e periodica bagnatura (senza utilizzare acqua potabile) o pulizia delle strade utilizzate in cantiere;
- pulire periodicamente le ruote dei veicoli in uscita dal cantiere e dalle aree di approvvigionamento e conferimento materiali, prima che i mezzi impegnino la viabilità ordinaria, senza utilizzare acqua potabile;
- coprire con teloni eventuali materiali polverulenti trasportati;
- attuare idonea limitazione della velocità dei mezzi sulle strade di cantiere non asfaltate (orientativamente 20 km/h);
- bagnare periodicamente (senza utilizzare acqua potabile) e/o coprire con teli (nei periodi di inattività e durante le giornate con vento intenso) i cumuli di materiale polverulento stoccato nelle aree di cantiere;
- innalzare barriere protettive, di altezza idonea, intorno ai cumuli e/o alle aree di cantiere in caso di giornate ventose;
- evitare le demolizioni e le movimentazioni di materiali polverulenti durante le giornate con vento intenso.
- Per quanto attiene alle emissioni acustiche dovranno inoltre essere attuate le seguenti indicazioni:
  - dare preferenza al periodo diurno per l'effettuazione delle lavorazioni;
  - impartire idonee direttive agli operatori tali da evitare comportamenti inutilmente rumorosi;
  - per il caricamento e la movimentazione del materiale inerte, darà la preferenza all'uso di strumenti e mezzi che per le caratteristiche d'uso, durante l'attività lavorativa faciliterà il posizionamento alla base del cumulo in modo tale che venga svolta anche una azione mitigatrice sul rumore emesso da eventuali macchinari;
  - rispettare la manutenzione ed il corretto funzionamento di ogni attrezzatura;
  - nella progettazione dell'utilizzo delle varie aree del cantiere, privilegiare il deposito temporaneo degli inerti in cumuli da interporre fra le aree dove avvengono lavorazioni rumorose ed i potenziali ricettori (fauna e persone) esterni al perimetro dell'area interessata dal progetto;
  - usare, per lavorazioni particolarmente rumorose, barriere acustiche mobili da posizionare di volta in volta in prossimità delle lavorazioni tenendo presente che,

in linea generale, la barriera acustica sarà tanto più efficace quanto più vicino si troverà alla sorgente sonora;

- effettuare le operazioni di carico dei materiali inerti in zone dedicate, sfruttando anche tecniche di convogliamento e di stoccaggio di tali materiali diverse dalle macchine di movimento terra, quali nastri trasportatori, tramogge, ecc.;
- individuare e delimitare rigorosamente i percorsi destinati ai mezzi, in ingresso e in uscita dal cantiere, in maniera da minimizzare l'esposizione al rumore dei ricettori (fauna e persone) esterni all'area di cantiere;
- individuare procedure, a garanzia della qualità della gestione del cantiere, al fine di garantire il rispetto delle cautele necessarie a mantenere l'attività entro i limiti consentiti e comunque tali da non arrecare disturbo;
- ottimizzare la movimentazione di cantiere di materiali in entrata ed uscita, con l'obiettivo di minimizzare l'impiego della viabilità pubblica esterna all'area di progetto.

Gli interventi e le attività da realizzare all'interno delle Zone individuate dal presente PAN, ai sensi dell'art. 11, nel rispetto di quanto ammesso nelle singole zone del presente PAN, dovranno essere sottoposti alla procedura di Valutazione d'Incidenza (VIncA) secondo quanto previsto dalla Direttiva 92/43/CEE "Habitat" art. 6 par. 3 e 4 e dalle relative norme di recepimento DPR 357/97, DPR 120/2003 e le relative Linee Guida metodologiche nazionali e regionali.

Nelle more dell'attuazione delle previsioni della L.R. N° 07/2020 e ss.mm.ii., nell'ambito delle procedure di valutazione d'incidenza demandate ai Comuni, in ottemperanza a quanto riportato nella medesima legge e in coerenza con quanto riportato nelle linee guida nazionali e regionali, l'Amministrazione Comunale procedente è tenuta ad acquisire il parere del Comitato di Gestione della Riserva in qualità di Ente Gestore.

In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. N°152/2006, dalle Linee Guida Nazionali e Regionali per la Valutazione di Incidenza (VincA), gli interventi e le opere previste espressamente dal presente Piano di Assetto Naturalistico (PAN) di competenza dell'Ente Gestore della Riserva naturale controllata "Lago di Serranella", individuate al fine di attuare espressamente gli obiettivi di conservazione sito-specifiche del Sito Natura 2000 IT7140215 nell'area della Riserva, per i quali non sarà necessaria ulteriore valutazione d'incidenza, al fine di evitare ridondanza autorizzativa impropria, saranno indicati all'interno dello studio di V.Inc.A. e definiti nella procedura di V.Inc.A. del PAN.

Art. 11  
(Zonizzazione)

Al fine di definire il grado di protezione dei diversi ambienti naturali rispetto alle proprie caratteristiche, nonché per la definizione degli usi, degli interventi e delle attività attuabili, e per graduarne le modalità di fruizione in rapporto alla compatibilità con le relative finalità istitutive, l'area disciplinata, come individuata all'art. 3 delle presenti norme, è stata suddivisa nelle seguenti zone, come riportato nella relativa tavola grafica denominata Zonizzazione:

ZONA A: area di elevato interesse scientifico, naturalistico e paesaggistico;

ZONA B: area di interesse naturalistico da salvaguardare e conservare;

ZONA C: fascia di rispetto della Riserva; tale Zona C è suddivisa in Zona C1 e Zona C2.

Art. 12  
(Zona A)

All'interno della zona A, non sono ammesse utilizzazioni che non siano rivolte alla conservazione dell'ambiente naturale nonché dell'equilibrio naturale della zona stessa.

Si applicano i seguenti divieti:

- a) produrre rumori, suoni e luci;
- b) uscire dalle strade e dai sentieri individuati;
- c) introdurre cani e gatti non di servizio;
- d) svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folcloristiche, praticare lo sport agonistico, accendere fuochi all'aperto, allestire attendamenti o campeggi;
- e) asportare o danneggiare piante e fiori, esercitare il pascolo, effettuare lavori agricoli e utilizzazioni forestali;
- f) esercitare la caccia e la pesca;
- g) costruire opere edilizie di qualsiasi genere ad eccezione della realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, e interventi di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 all' art. 3 co. 1 lett. a), b), c) nel testo vigente;

h) costruire gallerie, sbancamenti, captare, deviare e occultare acque sorgive e non, costruire strade, oleodotti, gasdotti ed elettrodotti, linee telegrafiche o telefoniche, aprire o coltivare cave e miniere.

Sono consentiti i seguenti interventi, comunque nel rispetto di quanto previsto all'art. 10:

- a) salvaguardia, manutenzione e riqualificazione naturalistica degli ecosistemi o di loro singole componenti biotiche o abiotiche;
- b) dragaggio di aree lacuali al fine di evitare l'interramento del lago, il ristagno dell'acqua e, conseguentemente, la diminuzione della capacità idrica dell'invaso. L'operazione dovrà essere preventivamente studiata e programmata attraverso un progetto da sottoporre all'approvazione del Comitato di Gestione oltre che a procedura di valutazione d'incidenza;
- c) riqualificazione e ricostituzione delle lanche, attraverso la riapertura dei canali e la regimazione delle acque;
- d) captazione e regimazione delle acque per la costituzione di stagni ed acquitrini per fini scientifici e didattici, nonché per facilitare ed attivare il deflusso di acque in ambienti eutrofizzati e degradati;
- e) recupero dei detrattori ambientali secondo gli obiettivi e le modalità individuati negli articoli successivi (artt. 15, 16, 17);
- f) difesa del suolo sotto l'aspetto idrogeologico, utilizzando preferibilmente tecniche di ingegneria naturalistica;
- g) realizzazione dei percorsi attrezzati e aree di sosta con finalità didattiche e/o scientifiche, secondo le modalità di cui all'art. 22;
- h) l'accesso al pubblico è ammesso, secondo le modalità ed i criteri definiti nell'apposito regolamento (Regolamento Generale) di cui al capitolo 5, lungo le strade, i sentieri esistenti ed in quelli previsti dal Piano, nonché nelle aree predisposte per la sosta. L'accesso motorizzato è vietato, salvo per le necessità legate alla manutenzione ed alla salvaguardia degli impianti pubblici e delle infrastrutture di servizio all'invaso;
- i) ricerca scientifica, riprese video, fotografiche, cinematografiche e televisive sono consentite secondo le modalità e i criteri stabiliti negli appositi regolamenti di cui agli allegati A e B del Regolamento generale;
- l) realizzazione di strutture precarie, non fisse e facilmente rimovibili, aventi finalità didattiche e/o scientifiche;
- m) interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione dei sentieri, delle strutture e di quanto necessario per la gestione della Riserva, anche ai fini dell'adeguamento a norme di sicurezza;

n) interventi legati alla gestione e manutenzione degli impianti di tenuta e di distribuzione delle acque, da parte del Consorzio di Bonifica Sud, riguardanti:

- le infrastrutture di servizio;
- interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione degli impianti e delle opere, conseguenti a norme di legge e di sicurezza;
- i prelievi ai fini irrigui e/o energetici, temporanei e/o continui, esclusivamente da parte del Consorzio di Bonifica Sud, previa sola comunicazione al Comitato di Gestione; qualora particolari esigenze facessero prevedere un abbassamento del livello del lago sotto quello stabilito dal Comitato di Gestione, il relativo programma dovrà essere sottoposto all'approvazione del Comitato stesso.

Sono ammessi gli interventi ricompresi nell'elenco delle Misure di conservazione sito-specifiche relativamente al Sito Natura 2000 IT7140215 "Lago di Serranella e Colline di Guarenna", riguardanti la Zona specifica.

Tutti gli interventi ammessi devono comunque essere sottoposti a valutazione d'incidenza se non espressamente derivanti da piani e progetti che hanno già superato positivamente tali procedure autorizzative sovraordinate.

#### Art. 13

#### (Zona B)

Nella zona B si applicano i seguenti divieti:

- a) accendere fuochi all'aperto; allestire attendamenti o campeggi;
- b) esercitare la caccia e la pesca;
- c) costruire gallerie, sbancamenti, captare, deviare e occultare acque sorgive e non costruire strade, oleodotti, gasdotti ed elettrodotti, linee telegrafiche o telefoniche, aprire o coltivare cave e miniere;
- d) taglio a raso, estirpazione, danneggiamento, bruciatura di: siepi, filari di alberi e arbusti, nonché alberi di grosse dimensioni.

Non possono essere realizzati:

*Per l'uso insediativo:*

- residenze e servizi ad esse strettamente connessi;
- centri commerciali, mercati, autostazioni, servizi generali;

- edifici produttivi (artigianali, industriali, commerciali), magazzini di stoccaggio e deposito, impianti per la grande distribuzione;

*per l'uso agricolo:*

- gli interventi diretti alla realizzazione di impianti e manufatti destinati alla lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli;
- gli interventi diretti alla realizzazione di residenze strettamente necessarie alla conduzione del fondo;
- gli interventi e le attività previsti al Titolo IV (Disposizioni sul territorio rurale) Capo I (Disposizioni generali) e Capo II (Disciplina delle trasformazioni dei suoli agricoli) della L.R. 20 dicembre 2023, n. 58 Nuova legge urbanistica sul governo del territorio, ad eccezione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, e interventi di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 all' art. 3 co. 1 lett. a), b), c) nel testo vigente, per gli edifici, impianti, manufatti ed opere esistenti, di cui all'art. 10 della presente Normativa tecnica di attuazione, e con le modalità presenti nello stesso articolo.

*per l'uso pascolivo:*

- l'ammodernamento, la razionalizzazione e la costruzione di stalle;
- *per l'uso turistico:*
- strutture ricettive e residenziali quali: villaggi turistici, alberghi, residences, case familiari e bungalow, insediamenti agrituristici, ostelli;

*per l'uso tecnologico:*

- gli impianti di depurazione, discariche controllate, inceneritori, centrali termiche, impianti di captazione per finalità non inerenti il miglioramento ambientale:
- strade, ferrovie, porti, aeroporti.

Sono consentiti i seguenti interventi, comunque nel rispetto di quanto previsto all'art. 10:

- a) salvaguardia, manutenzione e riqualificazione naturalistica degli ecosistemi o di loro singole componenti biotiche o abiotiche;
- b) riqualificazione e ricostituzione delle lanche, attraverso la riapertura dei canali e la regimazione delle acque;
- c) captazione e regimazione delle acque per la costituzione di stagni ed acquitrini per fini scientifici e didattici, nonché per facilitare ed attivare il deflusso di acque in ambienti eutrofizzati e degradati;

- d) recupero dei detrattori ambientali secondo gli obiettivi e le modalità individuati negli articoli successivi (artt. 15, 16, 17);
- e) difesa del suolo sotto l'aspetto idrogeologico, utilizzando preferibilmente tecniche di ingegneria naturalistica;
- f) realizzazione di percorsi attrezzati e aree di sosta con finalità didattiche, scientifiche, o ricreative secondo le modalità di cui all'art. 22;
- g) ricerca scientifica, riprese video, fotografiche, cinematografiche e televisive sono consentite secondo le modalità e i criteri stabiliti negli appositi regolamenti di cui agli allegati A e B del Regolamento generale;
- h) realizzazione di strutture precarie, non fisse e facilmente removibili, aventi finalità didattiche, scientifiche e ricreative;
- i) interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione dei sentieri, delle strutture e di quanto necessario per la gestione della Riserva, anche ai fini dell'adeguamento a norme di sicurezza;
- l) l'accesso motorizzato è vietato, salvo che per le necessità dei residenti della zona, per la coltivazione agricola e forestale dei terreni, per la conduzione degli impianti pubblici e delle attività produttive esistenti, nonché per le necessità legate alla manutenzione ed alla salvaguardia degli impianti pubblici e delle infrastrutture di servizio all'invaso e per i servizi di controllo e sicurezza esercitati dalla Polizia, Carabinieri, Vigili del fuoco, ecc.;
- m) interventi legati alla gestione e manutenzione degli impianti di tenuta e di distribuzione delle acque, da parte del Consorzio di Bonifica Sud e dell'ACEA, riguardanti:
- le infrastrutture di servizio;
  - ordinaria e straordinaria manutenzione, conseguenti a norme di legge e di sicurezza, degli impianti e delle opere.

Sono compatibili le seguenti attività, comunque nel rispetto di quanto previsto all'art. 10:

*per l'uso agricolo:*

- pratiche agronomiche che non comportino variazioni dell'ordinamento colturale tradizionale o la trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione ovvero modifiche della forma del suolo o del paesaggio agrario, ai sensi degli artt. 7 e 8 del RDL 3267 del 30/12/1923;
- pratiche agronomiche compatibili con la tutela, il recupero e la valorizzazione del patrimonio ambientale e agricolo locale, dirette alla salvaguardia e alla rinnovabilità della risorsa suolo,

in cui sia ridotto l'impiego di prodotti chimici di sintesi, con l'azione di specifiche tecniche colturali congiuntamente all'uso di sostanze naturali;

*per l'uso forestale:*

- gli interventi volti alla realizzazione di opera di bonifica e antincendio, forestale e riforestazione;
- gli interventi volti alla difesa del suolo sotto l'aspetto idrogeologico, utilizzando preferenzialmente tecniche di ingegneria naturalistica, qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale;
- impianto e ricostituzione di siepi, filari e nuclei di alberi con specie autoctone;
- *per l'uso pascolivo:*
- opere di miglioramento delle superfici a pascolo, in conformità con le condizioni menzionate per l'uso agricolo;

*per l'uso turistico:*

- percorsi escursionistici, percorsi attrezzati, maneggi, attrezzature di rifugio e ristoro con strutture precarie amovibili ad uso temporaneo, soccorso, parcheggi, verde attrezzato e attrezzature all'aperto per il tempo libero, parchi, infrastrutture di accesso, di stazionamento e di distribuzione;
- strutture ricettive all'aria aperta: campeggi, aree di sosta;
- strutture scientifico-culturali;
- orti botanici;

*per l'uso tecnologico:*

- manutenzione, variazioni e modifiche degli impianti esistenti purché verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale e valutazione d'incidenza.
- Sono ammessi gli interventi ricompresi nell'elenco delle Misure di conservazione sito-specifiche relativamente al Sito Natura 2000 IT7140215 "Lago di Serranella e Colline di Guarenna", riguardanti la Zona specifica.
- Tutti gli interventi ammessi devono comunque essere sottoposti a valutazione d'incidenza se non espressamente derivanti da piani e progetti che hanno già superato positivamente tali procedure autorizzative sovraordinate.

Art. 14

(Zona C)

*Co.1 (Caratteri generali)*

Per Zona C si intende l'insieme delle Zone C1 e C2: la Zona C è suddivisa in Zona C1 e Zona C2.

Nella zona C (ovvero nella Zona C1 e nella Zona C2) si prevedono le seguenti prescrizioni generali.

Non è consentito:

- a) accendere fuochi all'aperto; allestire attendamenti o campeggi;
- b) costruire gallerie, sbancamenti, captare, deviare e occultare acque sorgive e non, costruire strade, oleodotti, gasdotti ed elettrodotti, linee telegrafiche o telefoniche, aprire o coltivare cave e miniere.

Non possono essere realizzati:

*per l'uso insediativo:*

- residenze e servizi ad esse strettamente connessi;
- centri commerciali, mercati, autostazioni, servizi generali;
- edifici produttivi (artigianali, industriali, commerciali), magazzini di stoccaggio e deposito, impianti per la grande distribuzione;

*per l'uso agricolo:*

- gli interventi diretti alla costruzione di impianti e manufatti destinati alla lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli ad eccezione di quelli previsti per l'implementazione delle attività contenute nelle schede IN04, IN07, IN08, IN09 del presente PAN;
- gli interventi diretti alla realizzazione di residenze strettamente necessarie alla conduzione del fondo;

*per l'uso pascolivo:*

- l'ammodernamento, la razionalizzazione e la costruzione di stalle;

*per l'uso turistico:*

- strutture ricettive e residenziali quali: villaggi turistici, alberghi, residences, case familiari e bungalow, nuovi insediamenti agrituristici, ostelli, ad eccezione di quanto previsto esclusivamente nella Zona C2;

*per l'uso tecnologico:*

- gli impianti di depurazione, discariche controllate, inceneritori, centrali termiche, impianti di captazione;

- strade, ferrovie, porti, aeroporti.
- Sono fatti salvi dal presente elenco gli interventi previsti nel Piano di Azione di cui alla scheda MR10.

#### *Co.2 (Zona C1)*

Nella Zona C1 sono consentiti i seguenti interventi, comunque nel rispetto di quanto previsto all'art. 10:

- a) salvaguardia, manutenzione e riqualificazione naturalistica degli ecosistemi o di loro singole componenti biotiche o abiotiche;
- b) captazione e regimazione delle acque per la costituzione di stagni ed acquitrini per fini scientifici e didattici, nonché per facilitare ed attivare il deflusso di acque in ambienti eutrofizzati e degradati;
- c) recupero dei detrattori ambientali secondo gli obiettivi e le modalità individuati negli articoli successivi (artt. 15, 16, 17);
- d) difesa del suolo sotto l'aspetto idrogeologico, utilizzando preferibilmente tecniche di ingegneria naturalistica;
- e) realizzazione di percorsi attrezzati e aree di sosta con finalità didattiche, scientifiche, o ricreative secondo le modalità di cui all'art. 22.

Nella Zona C1 sono compatibili le seguenti attività, comunque nel rispetto di quanto previsto all'art. 10:

#### *per l'uso agricolo:*

- gli interventi volti a migliorare l'efficienza dell'unità produttiva esistente;
- gli interventi atti a rendere maggiormente funzionale l'uso agricolo del suolo (irrigazione, strade interpoderali, impianti di elettrificazione);
- gli interventi come previsti dall'art. 61 co. 1 lett. b della LR 58/2023 esclusivamente legate all'implementazione delle attività contenute nelle schede IN04, IN07, IN08, IN09 del presente PAN;

#### *per l'uso forestale:*

- gli interventi volti alla realizzazione di opera di bonifica e antincendio, forestale e riforestazione;
- gli interventi volti alla difesa del suolo sotto l'aspetto idrogeologico qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale;
- gli interventi volti al taglio colturale;
- impianto e ricostituzione di siepi, filari e nuclei di alberi e arbusti con specie autoctone;

*per l'uso pascolivo:*

- la razionalizzazione dell'uso di superfici a foraggiare;
- il miglioramento di prati, pascoli ed incolti attraverso opere di spietramento, decespugliamento e concimazione;

*per l'uso turistico:*

- percorsi escursionistici, percorsi attrezzati, maneggi, attrezzature di rifugio e ristoro con strutture precarie amovibili ad uso temporaneo, soccorso, parcheggi, verde attrezzato e attrezzature all'aperto per il tempo libero, giardini, impianti sportivi, servizi ed attrezzature balneari;
- infrastrutture di accesso, di stazionamento e di distribuzione;
- strutture ricettive all'aria aperta: campeggi, aree di sosta;
- strutture scientifico-culturali;
- orti botanici;

*per l'uso tecnologico:*

- elettrodotti, metanodotti, acquedotti, tralicci e antenne e impianti idroelettrici qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale e la valutazione d'incidenza ambientale.

### *Co.3 (Zona C2)*

La Zona C2 si caratterizza per l'elevato valore strategico, sia rispetto al recupero e alla riqualificazione di tali aree, sia rispetto all'accessibilità alla Riserva al fine di una connessione effettiva della Riserva stessa rispetto al contesto territoriale di riferimento.

Nella Zona C2 sono ammesse comunque le prescrizioni, di cui al co. 2 del presente articolo, previste per la Zona C1.

Nella Zona C2 sono ammesse comunque le indicazioni di cui all'art. 10 delle presenti norme.

Per gli interventi da realizzare sono comunque sempre fatte salve le verifiche di fattibilità rispetto al regime vincolistico e alle prescrizioni normative di carattere sovraordinato.

In tale Zona sono favorite le attività legate all'accessibilità e alla fruizione del mondo naturale, con modalità compatibili con la delicatezza del contesto.

Tali aree sono destinate ad accogliere attività ricreative, sportive, scientifico-culturali per lo sviluppo dell'interesse turistico locale. In merito a dette finalità l'uso turistico è consentito nella seguente articolazione:

a) infrastrutture di attrezzamento fruizione e servizio:

percorsi escursionistici, percorsi attrezzati, maneggi, attrezzature di rifugio e ristoro, soccorso, parcheggi, verde attrezzato e attrezzature all'aperto per il tempo libero, parchi, giardini, impianti sportivi, servizi ed attrezzature balneari;

b) strutture ricettive all'aria aperta: campeggi, aree di sosta;

c) strutture scientifico-culturali;

d) orti botanici;

In tali aree è favorita la riconversione delle strutture esistenti con le destinazioni d'uso del comma precedente.

La riqualificazione delle strutture esistenti, legittimamente realizzate, deve avvenire secondo i requisiti previsti dai Criteri Ambientali Minimi (CAM) nel testo di legge in vigore; per le finiture e i rivestimenti esterni dovranno essere utilizzati materiali quali ad esempio legno, pietra, laterizio. Non saranno consentiti aumenti di volumetrie. Nelle aree libere, sono realizzabili esclusivamente strutture rimovibili aventi: superficie utile corrispondente ad un indice max di mq 0,015/mq, qualora non già assolto da superfici coperte esistenti, con superficie fondiaria almeno pari a 3.000 mq, e fino ad un massimo di 150 mq; hmax pari a 4 m, destinate ad accogliere le destinazioni d'uso del comma precedente.

Per i parcheggi e le aree di sosta sono vietate pavimentazioni in asfalto o con materiali che non permettono l'integrazione di manti erbosi.

Nelle aree destinate ad attrezzature per il tempo libero dev'essere mantenuta, per quanto possibile, la superficie boscata esistente; si dovrà prevedere la rinaturalizzazione dell'area non boscata, con una aggiunta di specie autoctone per una superficie pari almeno il 30% dell'intera area dell'intervento.

All'interno della Zona C2 è individuata una specifica sottozona denominata "Area di recupero strategico". Tale area si identifica con l'ex cava situata al margine della SP113. In tale area risultano presenti manufatti dismessi di vario tipo, compreso volumi esistenti di diversa natura: palazzina uffici; strutture edilizie a carattere produttivo (tipo silos, ecc); strutture/ impianti per trattamento e lavorazione inerti, oltre a strutture singole in cemento armato.

Per l'Area di recupero strategico si prevede, fatte salve le verifiche di fattibilità rispetto al regime vincolistico e alle prescrizioni normative di carattere sovraordinato, il recupero e la riqualificazione dell'area e delle strutture esistenti finalizzato alla realizzazione della "Porta dell'Oasi", contenente attività a carattere scientifico-culturale di natura pubblica, e a carattere ricreativo, ristorativo, ricettivo di natura privata.

In particolare il recupero della palazzina uffici sarà destinato ad attività a carattere scientifico-culturale di natura pubblica e alla gestione dell'Ente gestore di cui all'art. 9 delle presenti Norme; il recupero delle altre strutture sarà destinata ad attività a carattere ricreativo, ristorativo, ricettivo di natura privata. Si dovranno prevedere inderogabilmente, tra le attività di natura privata, servizi per forme di accesso, fruizione e mobilità sostenibili ed eco-compatibili delle aree naturali del PAN e in particolare della Riserva.

L'intervento prevede il recupero delle strutture esistenti, oltre che una volumetria aggiuntiva da disporre esclusivamente alla quota della SP113 e in corrispondenza dei volumi esistenti sottostanti, che sono ubicati a coprire il dislivello tra la quota della stessa SP113 e la quota, inferiore, del piazzale dell'ex cava; l'altezza max dei nuovi volumi sarà pari a 5 m. Si potrà provvedere inoltre, previa autorizzazione degli enti preposti, alla rimozione e nuova ricollocazione del manufatto destinato a cabina elettrica esistente sul piazzale alla quota della SP113).

Si prevede, inoltre, una fascia lungo la SP113 destinata a parcheggi; una fascia lato fiume, al margine delle strutture, di uno spazio aperto tipo piazza; la realizzazione di un'ampia fascia boscata con specie autoctone al fine di creare un ulteriore spazio rinaturalizzato anche con funzione di schermo verso l'area ripariale del fiume.

La riqualificazione delle strutture esistenti, legittimamente realizzate, deve avvenire secondo criteri di attenta compatibilità e integrazione con il contesto, e secondo i requisiti previsti dai Criteri Ambientali Minimi (CAM) nel testo di legge in vigore; per le finiture e i rivestimenti esterni dovranno essere utilizzati materiali quali ad esempio legno, pietra, laterizio.

Lo sviluppo di tale area, per l'elevato valore naturale e strategico, potrà essere oggetto di concorso internazionale di idee, con giuria qualificata relativamente ai valori in oggetto.

Per l'"Area di recupero strategico" è comunque fatta salva la possibilità di ripristino dell'attività pre-esistente, secondo le disposizioni delle specifiche normative vigenti in materia, oltre che la realizzazione delle attività di bonifica di cui agli artt. 15 e 16.

Sono ammessi nelle Zone C1 e C2 gli interventi ricompresi nell'elenco delle Misure di conservazione sito-specifiche relativamente al Sito Natura 2000 IT7140215 "Lago di Serranella e Colline di Guarenna".

### **TITOLO III (Interventi e previsioni)**

#### **Art. 15**

**(Recupero dei detrattori ambientali per il restauro e la riqualificazione ambientale)**

Per le aree caratterizzate dalla presenza di cave, depositi di acque di cava, impianti per la produzione di inerti e relativi manufatti ad essi connessi, considerata la loro vicinanza alla confluenza dei due fiumi, nonché la presenza di alcune specie floristiche e faunistiche di notevole interesse naturalistico, si suggerisce il restauro e la riqualificazione. La finalità dell'intervento dev'essere quella di ricostruire le unità ambientali e paesaggistiche legate alla presenza dell'acqua, alle caratteristiche morfologiche, geologiche o vegetazionali del luogo, nonché alla conservazione o ricostituzione delle comunità vegetali e animali autoctone e tipiche dell'ambiente ripariale esistenti, tenendo debitamente conto anche dell'ornitofauna migratoria.

Gli interventi ammessi sono:

- opere di ingegneria ambientale e idraulica per migliorare il deflusso ed il ricambio delle acque stagnanti anche attraverso specifiche condutture ed opere di presa;
- creazione di stagni e laghetti per favorire la ricostituzione di habitat naturali ed ecosistemi;
- ricostituzione delle formazioni vegetali e deframmentazione degli habitat attraverso l'utilizzo di ecotipi locali;
- rifunzionalizzazione delle strade camionabili non più utilizzate e comunque inopportune per le nuove funzioni dell'area (percorso vita, percorso natura, percorsi escursionistici);
- regimazione delle acque di scarico delle fogne urbane;
- realizzazione di eventuali bacini di lagunaggio per effettuare la fitodepurazione delle acque.

Art. 16

(Recupero dei detrattori ambientali per finalità scientifiche, educative e didattiche)

Per i detrattori ambientali presenti nelle aree perimetrare dal PAN, quali cave, strade carrabili in parte dismesse, strutture idrauliche e di servizio per la tenuta, il deflusso e la decantazione delle acque, opere d'arte, ecc. sono consentiti i seguenti interventi di riqualificazione ambientale finalizzati al recupero, riqualificazione e ricostituzione degli ecosistemi tipici dell'ambiente fluviale nell'ottica della fruizione didattica-scientifica:

- a) reintroduzione di specie animali e vegetali autoctone;
- b) riqualificazione e ricostituzione delle cenosi vegetali tipiche;
- c) rivitalizzazione delle lanche attraverso la rimozione degli interrimenti, la riattivazione dei canali e corsi d'acqua;
- d) realizzazione di pozzi, stagni e acquitrini;
- e) ricostituzione di filari d'alberi e siepi lungo le strade o in altre aree idonee per finalità paesaggistiche o per l'isolamento e camuffamento di alcuni detrattori ambientali;
- f) installazione di isolotti galleggianti per la fauna acquatica, di capanni e torrette per l'avvistamento della fauna selvatica, la realizzazione di pareti artificiali per la nidificazione di specie come ad esempio il Topino, il Gruccione, il Martin Pescatore, ecc.;
- g) percorso natura; escursionistico; geologico e geomorfologico;
- h) giardino botanico e vivai per le specie vegetali autoctone;
- i) costituzione di aree specifiche per l'allevamento in cattività di particolari specie animali.

Art. 17

(Recupero dei detrattori ambientali per la bonifica ecologica-sanitaria)

In caso di ritrovamenti di detrattori ambientali all'interno delle aree perimetrare dal PAN quali discariche abusive ed incontrollate, depositi di inerti e materiali di demolizione, scarichi fognari, ecc., gli stessi saranno oggetto di specifica procedura di bonifica sanitaria prevista dalla normativa vigente in materia.

In caso di presenza di vasche dismesse di decantazione di cave, di strade di servizio per cave ecc., anche al di fuori di aree identificate da cave dismesse, si prevedono i seguenti interventi mirati essenzialmente alla bonifica ed al ripristino ambientale:

- a) ripulitura e ripristino delle aree;
- b) ricostituzione delle formazioni legnose tipiche;
- c) costituzione di ecosistemi-filtro a funzionamento autonomo in grado di massimizzare le capacità auto depurative naturali e di ridurre significativamente l'inquinamento residuo dello scarico.

#### Art. 18

##### (Aree di accesso e stazionamento)

L'Ente gestore, come indicato all'art. 9, individua le aree di accesso e stazionamento, che sono destinate alla sosta ed al parcheggio degli autoveicoli dei visitatori e fruitori della Riserva. Tali strutture dovranno essere progettate e realizzate nel pieno rispetto dell'ambiente naturale, tenendo debitamente conto degli aspetti paesaggistici, geologici e geomorfologici. In particolare:

- si dovranno contenere le manomissioni ambientali soprattutto nello scavo e sterramento adottando, dove necessario, piccoli sistemi di terrazzamento;
- si dovranno utilizzare materiali appropriati, escludendo pavimentazioni con manti bituminosi oppure in cemento, prediligendo quelli costituiti da grigliature con possibilità di crescita, anche parziale, del manto erboso;
- le aree di sosta dovranno essere opportunamente ombreggiate con alberature adatte e rispondenti alle esigenze ambientali e paesaggistiche;
- eventuali strutture da realizzare finalizzate ad accesso e stazionamento e per ospitare funzioni necessarie al normale svolgimento dei servizi, non potranno superare mt. 5 di altezza.

#### Art. 19

##### (Aree a verde pubblico)

Eventuali aree destinate a verde pubblico potranno essere individuate dai rispettivi Piani Urbanistici dei Comuni di Casoli, Sant'Eusanio e Altino, all'interno del perimetro del PAN. Tali aree dovranno essere attrezzate per la fruizione diretta dell'ambiente naturale e per le attività ricreative all'aperto. Oltre alle opere necessarie per la fruibilità e sicurezza dei luoghi è consentita la realizzazione di:

- percorsi escursionistici, percorsi attrezzati, maneggi, attrezzature di rifugio e ristoro, verde attrezzato e attrezzature all'aperto per il tempo libero, parchi e giardini, impianti sportivi all'aperto ed eventuali servizi annessi.

Nella progettazione ed esecuzione di tali opere si dovrà tener conto degli aspetti naturalistici e paesaggistici dei luoghi. In particolare:

- le strutture adibite a servizi non possono superare i 5 mt. di altezza;
- l'impianto di nuove alberature ed essenze vegetali dev'essere congruente con le caratteristiche ambientali e vegetazionali del luogo;
- nella realizzazione di percorsi e strade bisogna utilizzare materiali e tipi di pavimentazione che permettano l'integrazione di manti erbosi.

#### Art. 20

(Centro visite)

In deroga a quanto previsto nell'art. 13 (Zona B), per l'edificio destinato a Centro visite, ricompreso in Zona B del presente PAN, sono ammessi interventi per l'adeguamento funzionale ed architettonico, nonché per la ristrutturazione, l'ampliamento o la variazione di destinazione d'uso in conformità alle funzioni che dovrà svolgere. I locali eventualmente non più utilizzati dal Consorzio di Bonifica Sud potranno essere destinati ad altre funzioni necessarie.

#### Art. 21

(Punti panoramici ed aree di sosta)

I punti panoramici e le aree di sosta, possono essere adeguatamente sistemati ed attrezzati rispetto alle proprie funzioni, con:

torrette, altane, pareti e capanni di avvistamento;

installazioni di binocoli e cannocchiali;

panchine, sedute ecc.

I materiali utilizzati devono essere confacenti all'ambiente naturale e devono essere facilmente rimovibili in casi di necessità.

Art. 22

(Percorsi e viabilità)

Per l'allestimento dei vari tipi di percorsi e sentieri, nonché per il recupero e la rifunzionalizzazione delle strade esistenti, bisogna attenersi ai seguenti criteri:

- rispettare le destinazioni funzionali dei diversi tipi di percorsi;
- sono possibili migliorie e variazioni purchè vantaggiosi per lo svolgimento delle proprie funzioni e non arrechino danno e disturbo alla fauna e flora locale;
- le opere necessarie per tracciare i percorsi ed i sentieri (ripulitura, aggiustamenti, decespugliazione, gradonature, recinzioni ecc.) devono essere eseguite nel rispetto dell'ambiente naturale, utilizzando tecniche e materiali confacenti; tali tracciati e percorsi dovranno essere realizzati in terra battuta e comunque non asfaltati;
- i ponticelli da installare per l'attraversamento dei fiumi devono essere in legno; avere una larghezza utile non superiore a mt. 1,60; essere utilizzati solo per il transito a piedi, a cavallo o in bicicletta escludendo ogni tipo di veicolo: essere completamente removibili in caso di necessità;
- le strade dismesse, da recuperare, devono essere finalizzate alla fruizione ambientale e naturale dei luoghi garantendo l'accessibilità anche ai portatori di handicap. In ogni caso dev'essere garantita la transitabilità dei mezzi meccanici per i lavori di manutenzione delle opere d'arte e per quelli necessari a garantire la sicurezza dell'invaso;
- la rifunzionalizzazione delle strade dev'essere svolta tenendo conto delle eventuali esigenze di transito degli agricoltori locali, non sottovalutando però la necessità di ridurre il degrado ambientale, diretto ed indiretto, provocato dalle strade camionabili ormai non più utilizzate; le tecniche d'intervento devono essere congruenti con le esigenze ambientali;
- può essere posto il divieto del traffico veicolare per eventuali strade individuate dall'Ente gestore di cui all'art. 9, al fine di evitare ulteriori danni ambientali (discariche e deposito di materiali, inquinamento delle acque con scarichi da cisterne, degrado della vegetazione, rumori ecc.). Il transito veicolare sarà consentito solo per le esigenze agricole e forestali, per la conduzione degli impianti pubblici nonché per i servizi di sicurezza e vigilanza (Polizia, Vigili del Fuoco, Forestale ecc.):
- il percorso natura sarà solo pedonabile;

- il percorso escursionistico, nonché gli stessi percorsi attrezzati sono, oltre che pedonali, anche ciclabili o ippici.

#### Art. 23

##### (Impianti fotovoltaici ed eolici)

All'interno del territorio disciplinato, di cui al precedente art. 3, non sono ammessi la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra e di impianti eolici di qualunque tipologia.

Nella Zona A del presente PAN è fatto divieto di realizzare impianti fotovoltaici integrati su edifici e/o manufatti; nelle Zone B, C1 e C2 del presente PAN sono ammessi impianti fotovoltaici integrati su edifici e/o manufatti, comunque per una superficie di impianto strettamente necessaria all'utilizzo della struttura.

#### Art. 24

##### (Progetti di intervento particolari)

L'Ente gestore si riserva comunque la possibilità di predisporre progetti di intervento particolari, qualora se ne ravvisi la necessità, l'urgenza, l'opportunità.

I Progetti di cui al comma precedente hanno lo scopo di risolvere particolari criticità e/o problematiche, ovvero di intercettare specifiche linee di finanziamento in grado di permettere la realizzazione di opere/interventi funzionali alle finalità istitutive della Riserva e alla gestione della stessa.

### TITOLO IV

#### (Disposizioni transitorie, finali e generali)

#### Art. 25

##### (Norme di salvaguardia)

Fin dalla data di adozione del Piano di Assetto Naturalistico da parte del Comitato di Gestione, ancor prima che il Piano stesso venga trasmesso alla Regione per la definitiva approvazione, al fine di

salvaguardare la Riserva si applica l'art. 10 (Tutela della riserva) della stessa Normativa e il Regolamento generale.

Sono inoltre realizzabili, in quanto compatibili con le finalità di salvaguardia della Riserva, quelle opere di recupero e valorizzazione ambientale già espressamente previste dal Piano.

#### Art. 26

#### (Sanzioni)

Per le violazioni delle disposizioni immediatamente vincolanti dal momento di adozione del Piano, nonché per la violazione delle disposizioni regolamentari contenuti nella presente norma, si applicano le sanzioni penali ed amministrative stabilite dal Regolamento generale e dalle leggi e regolamenti statali e regionali e dai regolamenti comunali e provinciali vigenti in materia di:

- pianificazione territoriale ed edificabilità dei suoli;
- tutela ambientale ed ecologica della vegetazione delle Riserve e del patrimonio naturale, paesistico ed archeologico;
- tutela dei boschi, delle acque e dei vincoli idrogeologici;
- disciplina degli scarichi delle acque pubbliche, dell'igiene pubblica;
- disciplina della circolazione;
- disciplina delle attività di cava.

L'elencazione per materia che precede è puramente ricognitiva quindi non esclude l'eventuale applicazione di sanzioni previste da altre leggi o regolamenti per l'infrazione commessa. La competenza per l'accertamento delle infrazioni, l'applicazione delle sanzioni e la eventuale definizione in via amministrativa spetta agli organi competenti in base alla legislazione statale e regionale vigente nonché al personale volontario individuato dalle Amministrazioni Comunali. Nel caso che la sanzione inflitta o definita in via amministrativa comporti il pagamento di una somma, essa sarà introitata dal Comitato, ove la legge non disponga del contrario. Sono altresì competenza del Comitato i provvedimenti e le azioni di ripristino e risarcitorie conseguenti alle violazioni delle disposizioni predette, salva la facoltà di delega ai comuni consorziati.

**Art. 27**

**(Norme di rinvio)**

Per quanto non previsto e disciplinato dal presente Piano di Assetto Naturalistico, si rimanda alle norme vigenti in materia.

Gli elaborati ed i contenuti per lo studio di compatibilità ambientale sono quelli previsti nel Piano Regionale Paesistico e nelle leggi regionali e nazionali vigenti.

I contenuti relativi alla documentazione finalizzata alla Valutazione d'Incidenza (VInCA) sono quelli previsti dalla Direttiva 92/43/CEE "Habitat" art. 6 par. 3 e 4 e dalle relative norme di recepimento DPR 357/97, DPR 120/2003 e le relative Linee Guida metodologiche nazionali e regionali.

#### **4.6.MISURE PREVISTE NEL PAN**

Di seguito vengono riportate le misure previste dal PAN:

- IA01 Misure urgenti per diminuire l'hydropeacking I;
- IA02 Miglioramento Ambientale Fasce Ripariali I;
- IA03 Miglioramento Ambientale Fasce Ripariali II;
- IA04 Protezione delle sponde fluviali;
- IA05 Realizzazione di siepi e filari;
- IA06 Realizzazione di muretti a secco e pietraie;
- IA07 Fitodepurazione;
- IA08 Servizio alert per irrigazione e trattamenti fitosanitari;
- IA09 Contenimento/eradicazione delle specie animali alloctone;
- IA10 Lotta alle specie vegetali alloctone I;
- IA11 Lotta alle specie vegetali alloctone II;
- IA12 Bonifica suoli;
- IA13 Scala di risalita per pesci;
- IA14 Mitigazione degli elettrodotti e cavidotti esistenti;

IA15 Aumento della necromassa;

IA16 Aumento rifugi chiroterteri;

IA17 Protocollo d'intesa con il Parco Nazionale della Maiella per il supporto alla gestione della specie "Canis lupus";

IA18 Ridurre incidentalità con la fauna selvatica;

IA19 Recupero e realizzazione di fontanili/abbeveratoi;

IA20 Supporto alla vigilanza ambientale;

IE01 Formazione, sensibilizzazione e informazione ambientale (Centro di Educazione Ambientale del Fiume);

IE02 Forum della Riserva;

IE03 SerranellApp;

IE04 Audio/Video guide;

IE05 Agri–Nature-Mentor;

IE06 Attività di informazione/formazione per agricoltori;

IE07 Attività di formazione consulenti aziende agricole;

IE08 Attività di formazione e informazione su Natura 2000 (Sportello Natura 2000);

IE09 Miglioramento Ingresso Località Brecciaio (Sant'Eusanio del Sangro);

IE10 Miglioramento e ripristino Giardino Medioevale;

IE11 Percorso Arte e Natura;

IE12 Percorso benessere ecopsicologico;

IE13 Percorso Forest Bathing;

IE14 Riqualificazione Ingresso Località Scosse (Altino);

IE15 Riqualificazione Ingresso Località Guarenna (Casoli);

IE16 Adeguamento/Miglioramento Centro Visite (Loc. Brecciaio – Sant'Eusanio del Sangro);

IE17 Realizzazione Punto Informazioni (Loc. Scosse di Altino);

- IE18 Interventi per migliorare l'accessibilità in Località Guarenna;
- IE19 Piano della Comunicazione della Riserva;
- IN01 Concimazione organica;
- IN02 Promozione dell'agricoltura biologica;
- IN03 Distretto biologico di Serranella;
- IN04 Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale;
- IN05 Mitigazione danni fauna selvatica;
- IN06 Gestione chiusini per cattura cinghiali;
- IN07 Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli;
- IN08 Investimenti in infrastrutture con finalità ambientali;
- IN09 Conservazione agrobiodiversità banche del germoplasma;
- IN10 Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole;
- MR01 Studio sull'hydropeaking;
- MR02 Realizzazione di un sistema di monitoraggio delle portate;
- MR03 Monitoraggio captazioni, derivazioni e scarichi;
- MR04 Monitoraggio degli habitat e delle specie di interesse comunitario;
- MR05 Prevenzione incendi e abbandono illegale rifiuti;
- MR06 Monitoraggio necromassa presente negli habitat boschivi;
- MR07 Monitoraggio specie vegetali esotiche invasive;
- MR08 Studio per la rimozione dei sedimenti/ripristino profondità lago e contenimento dell'interrimento;
- MR09 Monitoraggio effetti dei cambiamenti climatici;
- MR10 Studio per la riduzione della pressione delle infrastrutture/strutture su specie e habitat;
- MR11 Studio per valutazione dei servizi ecosistemi della Riserva;
- MR12 Studio per valutare la capacità di carico turistico della Riserva.

## 5. OBIETTIVI STRATEGICI GENERALI DI SOSTENIBILITÀ

---

In questa fase vengono definiti gli obiettivi di sostenibilità (economica, sociale, ambientale) dettati dalle politiche sovraordinate.

Gli obiettivi di sostenibilità individuati in questa fase verranno utilizzati nell'analisi di coerenza esterna del Rapporto Ambientale tramite confronto con gli obiettivi di sostenibilità del PAN elencati nel paragrafo 3.3.

I Piani e i Programmi che potenzialmente possono influenzare il territorio del PAN sono:

- Piano della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS);
- Quadro di Riferimento Regionale (QRR);
- Piano Regionale Paesistico (PRP);
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Chieti;
- Piano di Assetto Idrogeologico (PAI);
- Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Distretto dell'Appennino Centrale (PGRAAC);
- Piano Stralcio di Difesa dalle Alluvioni (PSDA) riferito ai bacini idrografici di rilievo regionale ed a quello di rilievo interregionale del Fiume Sangro;
- Piano di Tutela delle Acque (PTA);
- Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria (PRTQA);
- Piano Energetico Regionale (PER);
- Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR);
- Piani Regolatori dei Comuni di Casoli, Altino e Sant'Eusanio del Sangro (PRG);
- Piani di Classificazione Acustica dei Comuni di Casoli, Altino e Sant'Eusanio del Sangro (PCCA);
- Gestione della ZSC "IT7140215 - Lago di Serranella e colline di Guarenna";
- Piano di Gestione del Cinghiale (*Sus scrofa*) della Riserva.

## **5.1. PIANO DELLA STRATEGIA REGIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE (SRSVS)**

A livello nazionale la strategia nazionale dello sviluppo sostenibile parte da un mandato di legge, la L. 221/2015, che prevede la definizione e il percorso di revisione triennale della strategia da parte del governo, su iniziativa del ministero insieme al parere della conferenza Stato-Regioni. L'agenda dopo un lungo percorso, durato due anni di consultazione istituzionale con la società civile, è stata approvata prima dal Consiglio dei Ministri, definitivamente dal comitato interministeriale per la programmazione economica il 22 dicembre 2017 e pubblicata in Gazzetta ufficiale il 15/05/2018. Quindi la strategia rappresenta lo strumento cardine per l'attuazione dell'Agenda 2030 ed è il quadro di riferimento per i processi di pianificazione, programmazione e valutazione di tipo settoriale e territoriale. La stessa legge all'art. 34 del D.Lgs. 152/2006, modificato dall'art. 3 della L. 221/2015, prevede che le regioni si dotino di una strategia regionale per lo sviluppo sostenibile che definisca il contributo alla realizzazione degli obiettivi nazionali. Pertanto la strategia nazionale fa riferimento e si sviluppa sulla base di principi guida dell'Agenda e si configura nelle cinque aree d'azione delle cosiddette cinque P (Persone, Pianeta, Prosperità, Pace e Partnership), che vengono declinati in scelte ed obiettivi strategici nazionali collegati con gli obiettivi dell'Agenda 2030.

L'approvazione della revisione della strategia nazionale dello sviluppo sostenibile, parte del Comitato Interministeriale per la Transizione Ecologica (CITE), è avvenuta il 18 settembre 2023.

In data 19 dicembre 2018 è stato siglato un accordo tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Abruzzo precedentemente approvato con D.G.R. n. 975 del 15/12/2018. Si tratta di un accordo di collaborazione per attività di supporto alla realizzazione degli adempimenti previsti dall'art. 34 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in relazione all'attuazione delle Strategie Regionali per lo Sviluppo Sostenibile. Le attività oggetto dell'accordo sono state definite dettagliatamente all'interno del Progetto Esecutivo per la realizzazione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSVS) che si intitola "SRSVS Regione Abruzzo". Il progetto è articolato in tre categorie di azioni, ulteriormente suddivise in sottocategorie:

1. Governance della Strategia Regionale/ Provinciale per lo sviluppo sostenibile;
2. Coinvolgimento della società civile;
3. Elaborazione del Documento di Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile.

Il progetto, in definitiva, punta a produrre una serie di strumenti utili alle PA per integrare i principi della sostenibilità all'interno delle proprie politiche, con particolare attenzione alla sostenibilità della

crescita/ricostruzione insediativa nelle aree dei crateri sismici, alla connettività ecosistemica (rete ecologica), all'incremento dell'efficienza degli strumenti di controllo dei processi di trasformazione del territorio (Es: Piani Urbanistici, PAESC, VAS e VINCA).

La Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile è stata approvata con D.G.R. n. 146 del 28/02/2024.

#### **5.1.1. OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ DEL SRSvS CHE POSSONO INTERESSARE IL PAN**

- SRSvS\_OS01 Arrestare la perdita di biodiversità;
- SRSvS\_OS02 Garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali;
- SRSvS\_OS03 Creare comunità e territori resilienti, custodire i paesaggi e i beni culturali.

### **5.2. QUADRO DI RIFERIMENTO REGIONALE (QRR)**

Il Quadro di Riferimento Regionale (QRR), approvato con Delibera di C.R. 147/4 del 26/01/2000, è previsto dalla legge regionale del 27/04/1995 n. 70 testo coordinato, "Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo", che all'art. 3 ne elenca i contenuti e all'art. 4 ne descrive il procedimento formativo.

Il documento sul "Programma Regionale di Sviluppo" assegna al QRR il compito principale di individuare e definire territorialmente "alcuni interventi di rilevanza regionale", nonché "le strategie più idonee a garantire l'efficienza e la qualità ambientale" dei singoli sotto sistemi nei quali la Regione si articola. Interventi e strategie devono essere mirati, secondo il documento, al conseguimento di tre obiettivi fondamentali: la qualità dell'ambiente, l'efficienza dei sistemi urbani e lo sviluppo dei settori produttivi trainanti.

Resta inteso che gli obiettivi specifici e le azioni indicate rappresentano solo alcuni tra i modi possibili per conseguire gli obiettivi generali espressi nel documento sul "Programma Regionale di Sviluppo": in primo luogo perché non tutte le azioni possibili hanno un contenuto territorializzabile, sono cioè suscettibili di tradursi in scelte localizzative, interventi urbanistici, opere, progetti, ecc.; e in secondo luogo perché le azioni e gli interventi indicati dal QRR non esauriscono il ventaglio delle possibilità, ma privilegiano in questa fase contingente, quelli ritenuti prioritari di valenza regionale e più praticabili. Il QRR, quindi, esplicita e definisce le componenti territoriali del "Programma Regionale di Sviluppo" enucleando alcune azioni e alcuni interventi atti a concorrere, unitamente a tutte le altre componenti della politica regionale, al raggiungimento degli obiettivi medesimi.

### **5.2.1. OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ DEL QRR CHE POSSONO INTERESSARE IL PAN**

- QRR\_OS01 Tutela e valorizzazione del sistema lacuale e fluviale;
- QRR\_OS02 Valorizzazione e recupero del patrimonio agricolo;
- QRR\_OS03 Potenziamento energia alternativa - solare, eolica e idroelettrica.

### **5.3. PIANO REGIONALE PAESISTICO (PRP)**

Il Piano Regionale Paesistico vigente, approvato dal Consiglio Regionale con atto n. 121/41 del 21/03/1990, tra le altre cose, riconosce sul territorio diverse “Categorie di tutela e valorizzazione”, secondo le quali viene articolata la disciplina paesistica ambientale. Esse sono:

#### **A) Conservazione**

A1) Conservazione integrale: complesso di prescrizioni (e previsioni di interventi) finalizzate alla tutela conservativa dei caratteri del paesaggio naturale, agrario e urbano, dell’insediamento umano, delle risorse del territorio e dell’ambiente, nonché alla difesa e al ripristino ambientale di quelle parti dell’area in cui sono evidenti i segni di manomissioni e alterazioni apportati dalle trasformazioni antropiche e dai dissesti naturali, e alla ricostruzione, al mantenimento di ecosistemi ambientali, e al recupero di manufatti esistenti.

A2) Conservazione parziale: complesso di prescrizioni le cui finalità sono identiche a quelle di cui sopra, che si applicano però a parti o elementi dell’area, con la possibilità, quindi, di inserimento di livelli di trasformabilità che garantiscano comunque il permanere dei caratteri costitutivi dei beni ivi individuati, la cui disciplina di conservazione deve essere in ogni caso garantita e mantenuta.

#### **B) Trasformabilità Mirata**

Complesso di prescrizioni le cui finalità sono quelle di garantire che la domanda di trasformazione (legata a usi ritenuti compatibili con i valori espressi dall’ambiente) applicata in ambiti critici e particolarmente vulnerabili la cui configurazione percettiva è qualificata dalla presenza di beni naturali, storico-artistici, agricoli e geologici, sia subordinata a specifiche valutazioni degli effetti legati all’inserimento dell’oggetto della trasformazione (sia urbanistica che edilizia) al fine di valutarne, anche attraverso varie proposte alternative, l’idoneità e l’ammissibilità.

#### **C) Trasformazione Condizionata**

Complesso di prescrizioni relative a modalità di progettazione, attuazione e gestione di interventi di trasformazione finalizzati a usi ritenuti compatibili con i valori espressi dalle diverse componenti ambientali.

#### D) Trasformazione a Regime Ordinario

In relazione alle carte tematiche di base e al Piano Regionale Paesistico, la Riserva Naturale rientra nelle categorie A1) Conservazione integrale e B) Trasformabilità Mirata.

##### **5.3.1. OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ DEL PRP CHE POSSONO INTERESSARE IL PAN**

- PRP\_OS01 Tutela del paesaggio, del patrimonio naturale, storico e artistico;
- PRP\_OS02 Recupero di aree e siti degradati.

#### **5.4. PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP)**

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) è lo strumento di pianificazione provinciale finalizzato al governo delle risorse ambientali attraverso la loro tutela e valorizzazione.

Il PTCP della provincia di Chieti è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. CON/14 del 22/03/2002.

I criteri e le norme di indirizzo del PTCP operano per sostanziare, attraverso la pianificazione comunale, da una parte l'approfondimento progressivo dei contenuti del lo stesso PTCP, e dall'altra per stimolare e valorizzare un nuovo ruolo degli strumenti di pianificazione comunale per un corretto e consapevole uso del territorio e delle sue risorse.

##### **5.4.1. OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ DEL PTCP CHE POSSONO INTERESSARE IL PAN**

- PTCP\_OS1 Individuazione, sistematizzazione e gerarchizzazione degli output del QRR. Si tratta di individuare la struttura logico-funzionale del Quadro di Riferimento Regionale e di sistematizzarne le traiettorie di sviluppo, gli scenari e gli interventi previsti con riferimento al territorio della Provincia di Chieti;
- PTCP\_OS2 Individuazione, sistematizzazione e gerarchizzazione degli output dei piani intermedi. Parallelamente, per i livelli di pianificazione intermedia (sovracomunale) si procederà a costruire lo schema logico delle intersezioni funzionali, territoriali e settoriali che questi hanno con il PTCP;
- PTCP\_OS3 Individuazione e sistematizzazione delle competenze, degli input e degli output della pianificazione urbanistica. Si tratta di: a) fornire alle Amministrazioni comunali un quadro

- informativo di supporto condiviso, fondato su parametri di riferimento adeguati; b) garantire alle Amministrazioni comunali un flusso di dati e informazioni adeguato; c) acquisire dalle Amministrazioni comunali un flusso informativo adeguato in grado di fornire elementi di conoscenza, monitoraggio, valutazione e controllo delle trasformazioni locali; d) definire modalità per l'individuazione di criteri di pianificazione condivisi ed attuabili; e) individuare nodi e criticità che possono ridurre le capacità operative di indirizzo del PTCP; f) individuare procedure per attuare una gestione del PTCP efficiente ed efficace;
- PTCP\_OS4 Individuazione dei contenuti del nuovo ciclo di programmazione per ambiti territoriali. Con il nuovo ciclo di programmazione dei Fondi comunitari, le aree Ob.5b e Ob.2 vengono fuse in un nuovo Ob.2. La metodologia del PTCP prevede, pertanto, di analizzare le aree che vi ricadranno, in base alle relative valutazioni formulate dalla Regione;
  - PTCP\_OS5 Individuazione degli output della pianificazione per accordi secondo le diverse tipologie. Il ricorso sempre più frequente ad accordi "orizzontali" e la tendenza ad operare per programmi integrati d'area rendono necessario sistematizzare i diversi strumenti, ovvero:
    - a) catalogare le diverse forme di intervento; b) definire competenze e intersezioni con il PTCP;
    - c) sistematizzare le procedure di attuazione di tali forme di pianificazione con gli output del PTCP;
  - PTCP\_OS6 Individuazione degli output dei PTCP delle province limitrofe. È necessario, per garantire coerenza esterna delle scelte di indirizzo del Piano, catalogare e sistematizzare gli output presenti in altri PTCP limitrofi secondo lo schema attuato per il PTCP di Chieti, al fine di permettere confrontabilità tra le scelte e gli indirizzi;
  - PTCP\_OS7 Costruzione del sistema di relazioni tra i diversi livelli di Piano. Le attività svolte nei punti precedenti portano a costruire il quadro delle competenze e delle relazioni "verticali", individuando nodi e criticità come:
    - a) intersezioni legislative; b) intersezioni temporali; c) sovrapposizioni areali; d) sovrapposizioni settoriali; e) vincoli di propedeuticità; f) verifiche di coerenza; g) circuiti finanziari e fonti di finanziamento; h) sinergie territoriali, settoriali ed economiche; i) sistema gerarchico degli input e degli output ai diversi livelli di Piano; l) articolazione dei soggetti che entrano nei singoli processi di Piano.

## 5.5. PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)

Il Piano di Assetto Idrogeologico è uno strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo, sulla base delle caratteristiche fisiche e ambientali del territorio interessato.

In termini generali la normativa di attuazione del Piano è diretta a disciplinare le destinazioni d'uso del territorio, attraverso prescrizioni puntuali su ciò che è consentito e ciò che è vietato realizzare, in termini di interventi opere e attività, nelle aree a pericolosità molto elevata (P3), elevata (P2), moderata (P1).

Il Piano d'Assetto Idrogeologico della Regione Abruzzo è stato approvato con Delibera n. 1383/C del 27/12/2007.

Come si evince dalla carta del PAI, nella Riserva ricade una zona limitata a Pericolosità elevata (Fig.1).




Figura 1. Stralcio cartografico del PAI

#### **5.5.1. OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ DEL PAI CHE POSSONO INTERESSARE IL PAN**

- PAI\_OS01 Individuazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, al fine della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici.

#### **5.6. PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO CENTRALE (PGRAAC)**

Il Piano di gestione del rischio definisce gli obiettivi della gestione del rischio di alluvioni, evidenziando, in particolare, la riduzione delle potenziali conseguenze negative per la salute umana, il territorio, i beni, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e sociali, attraverso l'attuazione prioritaria di interventi non strutturali e di azioni per la riduzione della pericolosità.

Il Piano di Gestione del rischio di alluvioni deve essere costituito da alcune sezioni fondamentali che possono essere così riassunte:

- un'analisi preliminare della pericolosità e del rischio a scala del bacino o dei bacini che costituiscono il distretto;
- l'identificazione della pericolosità e del rischio idraulico a cui sono soggetti i bacini del distretto, con indicazione dei fenomeni che sono stati presi in considerazione, degli scenari analizzati e degli strumenti utilizzati;
- la definizione degli obiettivi che si vogliono raggiungere in merito alla riduzione del rischio idraulico nei bacini del distretto;
- la definizione delle misure che si ritengono necessarie per raggiungere gli obiettivi prefissati, ivi comprese anche le attività da attuarsi in fase di evento.

I Piani di gestione pertanto riguardano tutti gli aspetti legati alla gestione del rischio di alluvioni, ovvero la prevenzione, la protezione e la preparazione, comprendendo al suo interno anche la fase di previsione delle alluvioni e i sistemi di allertamento, oltre alla gestione in fase di evento.

Le Regioni, in coordinamento tra loro, nonché con il Dipartimento nazionale della Protezione Civile, hanno predisposto la parte dei Piani di gestione nell'ambito del distretto idrografico di riferimento relativa al sistema di allertamento, nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile, di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27/02/2004, con particolare riferimento al governo delle piene.

#### **5.6.1. OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ DEL PGRAAC CHE POSSONO INTERESSARE IL PAN**

- PGRAAC\_OS1 Riduzione del rischio per le aree protette dagli effetti negativi dovuti a possibile inquinamento in caso di eventi alluvionali;
- PGRAAC\_OS2 Mitigazione degli effetti negativi per lo stato ecologico dei corpi idrici dovuti a possibili inquinamenti in caso di eventi alluvionali, con riguardo al raggiungimento degli obiettivi ambientali di cui alla "Direttiva 2000/60/CE";
- PGRAAC\_OS3 Riduzione del rischio per il patrimonio costituito dai beni culturali, storici e architettonici esistenti;
- PGRAAC\_OS4 Mitigazione dei possibili danni dovuti a eventi alluvionali sul sistema del paesaggio.

#### **5.7. PIANO STRALCIO DI DIFESA DALLE ALLUVIONI (PSDA) - PERICOLOSITÀ**

Il PSDA individua e perimetra le aree di pericolosità idraulica attraverso la determinazione dei livelli corrispondenti a condizioni di massima piena valutati coi metodi scientifici dell'idraulica. In tali aree di pericolosità idraulica il Piano ha la finalità di evitare l'incremento dei livelli di pericolo e rischio idraulico, impedire interventi pregiudizievoli per il futuro assetto idraulico del territorio, salvaguardare e disciplinare le attività antropiche, assicurare il necessario coordinamento con il quadro normativo e con gli strumenti di pianificazione e programmazione in vigore.

Il Piano Stralcio di Difesa dalle Alluvioni della Regione Abruzzo è stato approvato con Delibera n. 1050/C del 25/11/2007.

All'interno della Riserva sono presenti aree di pericolosità idraulica P1, P2, P3 e P4 (Fig.2).




Figura 2. Stralcio cartografico del PSDA

#### 5.7.1. OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ DEL PSDA CHE POSSONO INTERESSARE IL PAN

- PSDA\_OS1 Evitare l'incremento dei livelli e delle condizioni di pericolo e di rischio idraulico esistenti alla data di adozione del piano;
- PSDA\_OS2 Impedire nuovi interventi pregiudizievoli al futuro assetto idraulico di regime dei bacini interessati;
- PSDA\_OS3 Salvaguardare le attività antropiche, gli interessi ed i beni vulnerabili esposti a danni potenziali;
- PSDA\_OS4 Disciplinare le attività antropiche e l'impiego delle risorse allo scopo di rendere compatibili le utilizzazioni del territorio esistenti o programmate con le situazioni di pericolosità idraulica rilevate, evitando la creazione di nuove situazioni di rischio attraverso misure e vincoli orientati alla prevenzione, tutti puntualmente motivati con riferimento alla metodologia tecnica di delimitazione adottata e alle cartografie di piano.

#### 5.8. PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE (PTA)

Il Piano di Tutela delle Acque della Regione Abruzzo (PTA), di cui all'art. 121 della Parte Terza del D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale", è lo strumento finalizzato al raggiungimento

degli obiettivi di qualità dei corpi idrici previsti dalla Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000 che istituisce un "Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque".

Il PTA costituisce l'articolazione di dettaglio a scala regionale del Piano di Gestione dei Distretti idrografici di cui all'art. 117 del suddetto Decreto che, per l'Abruzzo, sono rappresentati dal Distretto dell'Appennino Centrale e dal Distretto dell'Appennino Meridionale, e definisce le misure (azioni, interventi, regole) e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi di qualità.

Il Piano è stato approvato con D.G.R. n. 710/C del 27/08/2015. Con D.G.R. n. 111 del 04/03/2021 il D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. è stato aggiornato il Quadro Conoscitivo del Piano di Tutela delle Acque.

#### **5.8.1. OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE (PTA) CHE POSSONO INTERESSARE IL PAN**

- PTA\_OS1 Tutela e miglioramento delle caratteristiche chimiche, fisiche, biologiche e igienico-sanitarie delle acque;
- PTA\_OS2 Sostentamento delle funzioni ecologiche e degli ecosistemi naturali presenti sul territorio;
- PTA\_OS3 Integrazione delle politiche di protezione ambientale con quelle di pianificazione territoriale;
- PTA\_OS4 Raggiungimento di più elevati stati di qualità rispetto alla situazione attuale per le acque superficiali e per le acque sotterranee;
- PTA\_OS5 Salvaguardia delle fasce di pertinenza fluviale e degli ambienti acquatici;
- PTA\_OS6 Tutela prioritaria delle acque sotterranee in funzione di approvvigionamento idropotabile;
- PTA\_OS7 Monitoraggio delle fonti di inquinamento puntuale.

### **5.9. PIANO REGIONALE PER LA TUTELA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA (PRTQA)**

Il Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria è stato redatto in base ai dettami legislativi del D.M. del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 1 ottobre 2002 n. 261, contenente il "Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente, i criteri per la elaborazione del piano e programmi di cui agli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 351", pubblicato sulla G.U. n. 272 del 20 novembre 2002.

L'aggiornamento del Piano Regionale per la Tutela della qualità dell'aria è stato approvato con D.G.R. n. 7/c del 13/01/2022 e con Delibera di Consiglio Regionale n. 70/6 del 05/07/2022 e pubblicato sul B.U.R.A. Speciale n. 124 del 31/08/2022. Il Piano contiene piani e misure:

- per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto (ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legislativo 155/2010);
- nei quali si prevedono gli interventi da attuare nel breve termine per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite, dei valori obiettivo e delle soglie di allarme o a limitare la durata degli eventuali episodi di superamento (ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 155/2010).

#### **5.9.1. OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ PIANO REGIONALE PER LA TUTELA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA (PRTQA) CHE POSSONO INTERESSARE IL PAN**

- PRTQA\_OS1 Zonizzazione del territorio regionale in funzione dei livelli di inquinamento della qualità dell'aria ambiente;
- PRTQA\_OS2 Elaborazione dei Piani di miglioramento della qualità dell'aria nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli di uno o più inquinanti superino i limiti di concentrazione;
- PRTQA\_OS3 Elaborazione dei Piani di mantenimento della qualità dell'aria in quelle zone dove i livelli degli inquinanti risultano inferiori ai limiti di legge;
- PRTQA\_OS4 Miglioramento della rete di monitoraggio regionale.

#### **5.10. PIANO ENERGETICO REGIONALE (PER)**

Il Piano Energetico Regionale (PER) è lo strumento principale attraverso il quale la Regione programma, indirizza e armonizza nel proprio territorio gli interventi strategici in tema di energia.

Si tratta di un documento tecnico nei suoi contenuti e politico nelle scelte e priorità degli interventi.

Un forte impulso a predisporre adeguate politiche energetiche è stato impresso dai profondi mutamenti intervenuti nella normativa del settore energetico, nell'evoluzione delle politiche di decentramento che col D.Lgs. 31/03/1998 n. 112 hanno trasferito alle Regioni e agli Enti locali funzioni e competenze in materia ambientale ed energetica.

Il PER è stato approvato con D.G.R. n. 470/C del 31 agosto 2009. Gli obiettivi fondamentali del PER della Regione Abruzzo si possono ricondurre a due macroaree di intervento, quella della produzione

di energia dalle diverse fonti (fossili e non) e quella del risparmio energetico. Più nel dettaglio, i principali contenuti del PER sono:

- la progettazione e l'implementazione delle politiche energetico - ambientali;
- l'economica gestione delle fonti energetiche primarie disponibili sul territorio (geotermia, metano, ecc.);
- lo sviluppo di possibili alternative al consumo di idrocarburi;
- la limitazione dell'impatto con l'ambiente e dei danni alla salute pubblica, dovuti dall'utilizzo delle fonti fossili;
- la partecipazione ad attività finalizzate alla sostenibilità dello sviluppo.

#### **5.10.1. OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ CHE POSSONO INTERESSARE IL PAN**

- PER\_OS1 Rispetto degli obiettivi del Protocollo di Kyoto;
- PER\_OS2 Riduzione delle emissioni dei gas serra;
- PER\_OS3 Riduzione degli sprechi energetici;
- PER\_OS4 Analisi e potenziamento delle fonti rinnovabili;
- PER\_OS5 Risparmio ed efficienza energetica nel settore industriale, edilizio e dei trasporti;
- PER\_OS6 Campagne di informazione sull'uso delle energie rinnovabili.

#### **5.11. PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI (PRGR)**

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) è uno strumento di carattere ambientale, il cui obiettivo principale consiste nell'individuare il sistema più adeguato per la gestione integrata dei rifiuti sul territorio regionale. Si tratta di un Piano che persegue direttamente obiettivi di sostenibilità ambientale legati alla corretta gestione dei rifiuti al fine di garantire la minimizzazione dei rischi di contaminazione delle diverse matrici ambientali compresa la tutela della popolazione.

Con D.G.R. n. 855 del 22/12/2021 - D.lgs. 03/04/2006 n. 152 e ss.mm.ii. art. 199, L.R. 19/12/2007 n. 45 e ss.mm.ii. e la L.R. 30 dicembre 2020 n. 45 è stato approvato l'aggiornamento PRGR.

#### **5.11.1. OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI (PRGR) CHE POSSONO INTERESSARE IL PAN**

- PRGR\_OS1 Garanzia dell'attuazione di politiche di pianificazione e strategie programmatiche coordinate rafforzando la capacità di pianificazione e programmazione degli Enti locali

valorizzando le più significative esperienze anche attraverso un riordino delle competenze e una semplificazione delle procedure;

- PRGR\_OS2 Contenimento dei costi complessivi del sistema di gestione dei rifiuti;
- PRGR\_OS3 Rilancio del processo di presa di coscienza da parte dei cittadini della necessità di una gestione sostenibile dei rifiuti.

## 5.12. PIANI REGOLATORI DEI COMUNI DI CASOLI, ALTINO E SANT'EUSANIO DEL SANGRO

I Piani Regolatori Generali (PRG) e i Piani Regolatori Esecutivi (PRE) definiscono la disciplina urbanistica nel territorio comunale, regolata dalle Norme Tecniche che ne sono parte integrante.

Il PRG del Comune di Casoli è stato approvato con delibera di CC n. 2 del 16/02/2004. La variante generale al vigente PRG del Comune di Casoli è stata approvata con delibera commissario acta n. 1 del 20 aprile 2016.

All'interno dell'ambito di riferimento della Riserva, il PRG del Comune di Casoli ricomprende prevalentemente aree a destinazione rurale, oltre alle aree urbane degli insediamenti di Guarenna e Laroscia. In particolare i territori ricompresi nel perimetro della Zonazione della Riserva sono ricompresi in Zona E1 (Agricola Normale), mentre i centri abitati suddetti, comunque al di fuori della Zonazione della Riserva, sono ricompresi nelle Zone B3 (Completamento Urbano con bassa densità) e B4 (Completamento extraurbano).

Per la Zona E1 'Agricola Normale' le NTA del PRG prevedono quanto segue:

*Sono definite come tali quelle zone agricole che per caratteristiche geo-pedologiche, chimiche e di dotazioni infrastrutturali rivestono un ruolo determinante per l'economia comunale e di zona. In esse l'edificazione è disciplinata dagli art. 68 e seguenti del titolo VII. della L.R. 18/83, con le successive modifiche ed integrazioni. L'edificazione a carattere residenziale è altresì assoggettata ai seguenti limiti:*

- *Lm mq 10.000;*
- *UF max 0,01;*
- *H ml 8.00;*
- *Dc ml 5,00;*
- *D ml 10,00 o in aderenza;*
- *Ds da strade interpoderali ml 5,00;*
- *Ds dalle strade vicinali e strade pubbliche secondo il vigente Codice della Strada.*

- *I coltivatori a titolo principale usufruiscono inoltre di tutte le agevolazioni previste al cit. tit. VII LR 70/95.*

*È consentita l'ampliamento e la sopraelevazione, entro i limiti fissati, anche per quegli edifici che abbiano una distanza dai confini e dalle strade minore di quella prescritta salvaguardando, comunque, le distanze minime preesistenti e le norme di cui al D.Lgs. 285/92 e D.P.R. 495/92. Per gli edifici esistenti, aventi lotto di pertinenza di almeno mq 3000, nel rispetto dei limiti di altezza e di distanza definiti, sono ammessi ampliamenti, una tantum, fino al 30% della SUA esistente con un max di mq 50. Si intendono recepite le modalità per la realizzazione di manufatti connessi alla conduzione del fondo previste dalla L.R. 12/99. I manufatti strettamente utilizzati per la conduzione dei fondi da parte di conduttori a titolo principale e di coltivatori diretti e destinati al ricovero stagionale di prodotti agricoli e macchinari, nel limite di mq 500 per ciascuna azienda non concorrono alla formazione di Se quando almeno una porzione superiore al 50% del perimetro risulti aperto.*

Il PRE vigente del comune di Altino è stato approvato con delibera di CC n. 51 del 20/12/1997.

All'interno dell'ambito di riferimento della Riserva, il PRE del Comune di Altino ricomprende prevalentemente aree a destinazione rurale, oltre alle aree urbane degli insediamenti di Selva di Altino e Scosse. In particolare i territori ricompresi nel perimetro della Zonazione della Riserva sono ricompresi in Zona E4 (Agricola di rispetto ambientale), Zona E3 (Agricola di rispetto produttivo), mentre i centri abitati suddetti, comunque al di fuori della Zonazione della Riserva, sono ricompresi nelle Zone B1 (Aree edificate consolidate), B2 (Aree di completamento ambiti urbani centrali) e B3 (Aree di Completamento ambiti urbani periferici). È inoltre presente all'interno del perimetro della Zonazione un'area F1 (Area per attrezzature turistiche) con adiacenti aree destinate a F4 (Aree per spazi di sosta e parcheggi e per il verde attrezzato); tali aree coincidono con un punto di accesso alla Riserva. Si sottolinea, infine, che sia all'interno del perimetro della Zonazione della Riserva, che in ambiti limitrofi al perimetro della Zonazione, sono individuate aree circoscritte di particolare natura in cui sono localizzate attività di escavazione di sabbie e ghiaie; tali aree sono ricomprese nel PRE nella Zona E (Attività estrattive esistenti). Attualmente, tali aree comprendono prevalentemente attività estrattive dismesse, mentre solo una risulta attiva e funzionante.

Per la Zona E4 (Agricola di rispetto ambientale) le NTA del PRE prevedono quanto segue:

*Sono quelle zone ricomprese nell'area "A" di P.R.P. e per cui sono ammissibili i seguenti usi agricoli:*

- *Interventi volti a migliorare l'efficienza dell'unità produttiva;*

- *Interventi atti a rendere maggiormente funzionale l'uso agricolo del suolo (irrigazione, strade interpoderali, impianti di elettrificazione);*
- *Interventi diretti alla realizzazione di manufatti necessari alla conduzione del fondo previa valutazione di impatto ambientale.*

*Sono altresì permesse le attività descritte da Art. 47 al Titolo IV delle Norme Tecniche Coordinate del Piano Regolatore Paesistico inerenti all'ambito Sangro Aventino previa valutazione d'impatto ambientale.*

*Non è ammessa l'edificazione di nuovi edifici residenziali fermo restando la facoltà per gli edifici esistenti alla data di adozione di subire interventi di manutenzione, risanamento ecc. (NORMA STRALCIATA)".*

Per la Zona E3 (Agricola di rispetto produttivo) le NTA del PRE prevedono quanto segue:

*"Questa zona, riconosciuta come d'alto valore produttivo agricolo e corrispondente alla zona B del P.R.P., sono ammessi tutte le attività e gli usi agricoli produttivi e residenziali, previsti dagli Artt. 70, 71, 72, 73 della L.R. 18/83 come modificati dalla L.R. 70/95. Per quelli rientranti nella categoria degli interventi diretti alla realizzazione di impianti e manufatti destinati alla lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli e quelli degli interventi diretti alla trasformazione di residenza strettamente necessaria alla conduzione del fondo, è prevista l'ammissibilità previa valutazione di impatto ambientale."*

Per la Zona F1 (Area per attrezzature turistiche) le NTA del PRE prevedono quanto segue:

*Queste rappresentano aree che per stato di fatto o le elevate potenzialità espresse, possono accogliere attività ricreative e sportive finalizzate allo sviluppo dell'interesse turistico locale. Sono ammesse sistemazioni aerali per la realizzazione di parchi, giardini, attrezzi sportivi all'aperto, parcheggi, aree per la ricettività turistica plein-air con strutture mobili o temporanee (tende, roulotte, bungalow). In considerazione della localizzazione di tali aree è prescritto l'uso di materiali, tecnologie ed arredi esterni che si accordano con l'ambiente naturale e/o rurale, oltre ad essere sottoposto a valutazione d'impatto ambientale ove richiesto dalla normativa del P.R.P. dell'ambito fluviale Sangro-Aventino.*

*In queste aree sono ammessi edifici per servizi, locali pubblici, e di ristoro, attrezzature per attività d'interesse turistico in misura definita dai seguenti indici:*

- *Uf: Indice di utilizzazione fondiaria 0,05 m<sup>2</sup> / m<sup>2</sup>;*

- Hx: Altezza massima 5,00 m;
- Rc: Rapporto di copertura 10%;
- Dc: Distanza dai confini di proprietà 10,00 m;
- Df: Distanza dai fabbricati 20,00 m.

Per la Zona E (Attività estrattive esistenti) le NTA del PRE non prevedono un articolo specifico.

All'interno dell'ambito di riferimento della Riserva, il PRG del Comune di Sant'Eusanio del Sangro ricomprende prevalentemente un'area che ha già stabilito una congruenza diretta con la presenza della Riserva. Tale area è individuata come Zona H1 (Salvaguardia ambientale) disposta lungo i margini del torrente Gogna. All'interno del perimetro della Riserva sono collocate anche un'area a destinazione rurale Zona E (Agricola).

È inoltre presente all'interno del perimetro della Zonazione un'area F3 (Attrezzature di interesse generale) e un'area F7 (Attrezzature sportive e turistiche private). Tali zone coincidono con aree in parte già attrezzate, localizzate nelle vicinanze del Centro Visite della Riserva. A ridosso dell'ambito del Gogna, al di fuori della perimetrazione della Riserva, è collocata l'ampia zona agricola E, che contiene diverse aree edificate che contengono piccoli nuclei a carattere rurale individuate come Zone B3 (Completamento dei borghi rurali).

Per la Zona H1 (Salvaguardia ambientale) le NTA del PRG prevedono quanto segue:

*“La zona di salvaguardia è essenzialmente costituita dall'Oasi Faunistica di Serranella e dal relativo sito SIC ed è regolato dallo specifico piano di assetto approvato dalla Regione Abruzzo le cui norme si intendono prevalenti. In tale zona è consentito esclusivamente la destinazione a parco naturale e sono quindi esclusi tutti gli interventi non compatibili con tale destinazione.”*

Per la Zona Zona E (Agricola) le NTA del PRG prevedono quanto segue:

*La loro utilizzazione è assoggettata, in via generale, alle disposizioni di legge nazionale e regionale con particolare riferimento a quelle del tit. VII, L.R. 18/83 e successive modifiche. Per gli edifici esistenti, nel rispetto dei limiti di altezza e di distanza definiti, sono ammessi ampliamenti, una tantum, fino al 20% della SU abitabile esistente, con un max di mq 60, indipendentemente dalla dimensione della SF e con rispetto dei limiti sopra definiti e di quelli di cui agli art. 7, 8 e 9 del D.M. 1444/68. È consentita la sovrapposizione anche per quegli edifici che abbiano una distanza dai confini e dalle strade minore di quella prescritta salvaguardando, comunque, le distanze minime preesistenti. È definita come tale quella zona agricola che per caratteristiche geo-pedologiche, chimiche e di*

dotazioni infrastrutturali riveste un ruolo determinante per l'economia comunale e di zona. In essa l'edificazione è disciplinata dagli artt. 68 e segg. della L.R. 18/85 (testo in vigore) con la precisazione che per i manufatti connessi alla conduzione del fondo la consistenza minima dello stesso non può intendersi inferiore a 3.000 mq., con applicazione di un indice max pari a 0,015 mq/mq e con possibilità realizzativa del manufatto fino a un massimo di 600 mq. Per le aree comprese nella perimetrazione del Piano Paesistico regionale, anche nel caso di cui al comma precedente, la consistenza minima del lotto non può intendersi inferiore a 20.000 mq. Al fine di tutelare la destinazione agricola, nel caso di nuova costruzione residenziale, il rilascio della Permesso di Costruire è subordinato alla presentazione di dichiarazione sul tipo dell'attività aziendale e sulle prospettive di sviluppo.

L'edificazione è altresì assoggettata, per gli edifici destinati alla residenza, ai seguenti limiti:

- Sm ha 1,00: è fatta salva per i coltivatori agricoli a titolo principale la possibilità di utilizzare la facoltà dell'accorpamento e di localizzazione di nuovi edifici su lotti aventi dimensione inferiore alla suddetta Sm;
- H ml 7,50;
- DC ml 5,00 o 0 in aderenza ad altro edificio;
- DF ml 10,00 o in aderenza;
- DS da strade interpoderali, e vicinali, così classificate dal C.C., ml.5,00;
- DS dalle altre.

strade pubbliche secondo il DPR 495/1992 così, come modificato dal D.P.R. 147/93. In tutta la zona agricola è ammesso l'esercizio dell'agriturismo.”

Per la Zona F3 (Attrezzature di interesse generale) le NTA del PRG prevedono quanto segue:

“In tale zona sono ammessi interventi per la realizzazione o la trasformazione di strutture di interesse generale secondo la natura e le funzioni specifiche, secondo i seguenti indici e parametri:

- IF (Indice di fabbricabilità fondiaria) 0,45 mq/mq per impianti coperti;
- Hmax (altezza massima della costruzione) mt 12.00;
- DC (distacco minimo degli edifici dal confine) mt 5.00;
- DS (distacco minimo dalle S.C.) mt 5.00;
- DF (distacco tra pareti fronteggianti) mt. 10;
- Parcheggi d'urbanizzazione secondaria 40mq\100 mq Se;
- Ip min 60/ha;

- Rc max 45%.

Per la Zona F7 (Attrezzature sportive e turistiche private) le NTA del PRG prevedono quanto segue:

*Questa zona è destinata ad attrezzature sportive-turistiche e ricreative di tipo privato a bassissimo impatto ambientale, oltre che a piccoli impianti attrezzati per la produzione e vendita di prodotti tipici. Dovranno in ogni caso essere preservate le zone circostanti il fiume Sangro con la relativa vegetazione e non dovrà essere alterato l'equilibrio idrogeologico.*

*Dovrà comunque essere assicurato il rispetto dell'art.80 della L.U.R. testo in vigore. L'edificazione è assoggettata all'approvazione di apposito piano di lottizzazione ed alla stipula della apposita convenzione. L'attuazione degli interventi è subordinata alla cessione gratuita dei terreni da destinarsi ad opere di urbanizzazione ed alla realizzazione delle stesse nonché alla stipula di apposita convenzione, secondo i tipi allegati. L'edificazione è altresì assoggettata ai seguenti limiti:*

- St min coincidente con il comparto;
- IT 0,03 mq/mq;
- H max 6.00 ml;
- Rc max 5%;
- DS min 20,00 ml. e comunque secondo il DPR 495/1992 così, come modificato dal DPR 147/93;
- Dc min ml.10,00;
- P min 2 mq/mq SU.

#### **5.12.1. OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ DEI PRG CHE POSSONO INTERESSARE IL PAN**

- PRG\_OS1 Nuova perimetrazione delle aree di espansione residenziale previste nel Piano, con l'obiettivo di contenere il consumo di suolo, inteso quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, da effettuare mediante una sistematica e notevole riduzione delle aree edificabili, rimaste inattuate ed inattuabili per le seguenti motivazioni: imposizione di vincoli sovraordinati postumi alla data di approvazione del Piano (PAI, PSDA, Microzonazione sismica, ecc.); impossibilità di edificabilità dovuti alla reale conformazione dello stato dei luoghi (presenza di reti idriche, rete alta tensione, strade non accatastate, morfologia del terreno, ecc.); espressa richiesta di riclassificazione in zona agricola da parte di proprietari di terreni individuati come edificabili.

-

### **5.13. PIANI DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEI COMUNI DI CASOLI, ALTINO E SANT'EUSANIO DEL SANGRO (PCCA)**

La zonizzazione acustica rappresenta uno strumento di governo del territorio la cui finalità è quella di perseguire, attraverso il coordinamento con gli altri strumenti urbanistici vigenti, il miglioramento della qualità acustica delle aree urbane e, più in generale, di tutti gli spazi fruiti dalla popolazione.

Con delibera di CC n. 21 del 11/06/2015 il Comune di Casoli ha approvato il Piano di Classificazione Acustica.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 09/04/2019, esecutiva, è stato adottato il piano di zonizzazione acustica del territorio comunale di Altino.

Il Comune di Sant'Eusanio del Sangro non è dotato di Piano di Classificazione Acustica.

#### **5.13.1. OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ DEL PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA (PCCA) CHE POSSONO INTERESSARE IL PAN**

Non si rilevano obiettivi di sostenibilità.

### **5.14. GESTIONE DELLA ZSC/ZPS "IT7140215 - LAGO DI SERRANELLA E COLLINE DI GUARENNA"**

Il territorio oggetto del presente Rapporto di Scoping è la Riserva Naturale Regionale Oasi WWF 'Lago di Serranella', ricompresa nella Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale "IT7140215 - Lago di Serranella e colline di Guarenna", gestita dal Comune di Casoli.

Nel 2014, grazie ad un finanziamento regionale relativo al Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2010 (Misura 323 – "Tutela e riqualificazione del Patrimonio rurale"), viene redatto e definito il Piano di Gestione del SIC IT7140215 dal quale vengono prese le misure di conservazione sito specifiche, approvate successivamente dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 492/2017, sulle quali avviene la designazione a Zona Speciale di Conservazione del sito Natura 2000 nel dicembre 2018 (D.M. 28/12/2018 MATTM - G.U. 19 del 23/01/2019).

Infine, nel dicembre 2019 formalmente c'è la designazione come Zona di Protezione Speciale (ai sensi della Direttiva Uccelli 147/2009/CE a seguito dell'istituzione avvenuta con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 476/2018).

Il PAN si pone pertanto in stretto contatto con il Piano di Gestione del SIC "IT7140215 - Lago di Serranella e colline di Guarenna" (DGC n. 35/2014 del Comune di Casoli), oggi ZSC/ZPS.

La ZSC è disciplinata dalle misure generali (DGR 279/2017) e sito-specifiche di conservazione (DGR n. 492 del 15/09/2017).

#### **5.14.1. OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ DELLA ZSC “IT7140215 - LAGO DI SERRANELLA E COLLINE DI GUARENNA”**

Come esplicitato all’art. 2 delle NTA, il PAN recepisce le vigenti Misure di conservazione sito-specifiche relativamente al Sito Natura 2000 IT7140215 “Lago di Serranella e Colline di Guarenna”.

### **5.15. PIANO DI GESTIONE DEL CINGHIALE (SUS SCROFA) DELLA RISERVA**

Il Piano di gestione del Cinghiale della Riserva Naturale Regionale Lago di Serranella è stato redatto in relazione alle specifiche esigenze di salvaguardia ambientale dell’area protetta e di riduzione dei danni provocati da Cinghiale alle colture. Il ruolo del Piano è quello di individuare le aree più critiche dove mettere in atto misure di contenimento utili a realizzare gli obiettivi dello stesso.

#### **5.15.1. OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ DEL PIANO DI GESTIONE DEL CINGHIALE (PDG)**

- PDG\_OS1 Prevenzione di squilibri ecologici a carico delle specie animali e vegetali presenti nell’area protetta;
- PDG\_OS2 Riduzione dei danni alle colture;
- PDG\_OS3 Attenuazione dei conflitti sociali;
- PDG\_OS4 Conservazione di una popolazione di cinghiali ben strutturata per classi di età e sesso, con una consistenza numerica sufficiente a salvaguardare l’importantissimo ruolo ecologico svolto dalla specie, che costituisce la principale risorsa trofica per il Lupo;
- PDG\_OS5 Necessità di disporre di una quantità sempre maggiore di informazioni sullo stato sanitario dei cinghiali che vivono nel territorio dell’area protetta.

## 6. DEFINIZIONE SOGGETTI CON COMPETENZA AMBIENTALE (SCA) COINVOLTI E PROCEDURA DI CONSULTAZIONE

---

Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., i Soggetti con Competenza Ambientale (SCA) sono le pubbliche amministrazioni e gli Enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessati agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione del Piano.

Essi entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione dello strumento, con l'Autorità Competente, al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale. Insieme al pubblico interessato, gli SCA sono chiamati a esprimersi sulla proposta di Piano o Programma e il Rapporto Ambientale (art. 13, D.Lgs. 4/2008).

I Soggetti con Competenza Ambientale proposti, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 753/23 del 13 novembre 2023, sono i seguenti:

### Regione Abruzzo

- **DPC** - Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali
  - DPC002 - Servizio Valutazione Ambientale;
  - DPC024 - Servizio Gestione e Qualità delle Acque;
  - DPC025 - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio;
  - DPC026 - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche;
  - DPC032 - Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio.
- **DPE** - Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica
  - DPE013 - Servizio Difesa del Suolo;
  - DPE015 - Servizio Genio Civile (Pescara).
- **DPD** - Dipartimento Agricoltura
  - DPD021 - Servizio Foreste e parchi.
- **DPF** – Dipartimento Sanità
  - DPF010 - Servizio Prevenzione Sanitaria, Medicina Territoriale.

### ARTA Abruzzo Sede Centrale

- Direzione Centrale c/a Resp.le Gruppo di Lavoro V.A.S.

**Provincia di Chieti**

- Settore 3 - Funzione fondamentale di realizzazione e gestione edilizia scolastica - Pianificazione territoriale Provinciale di Coordinamento, nonchè tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza - Programmazione Provinciale della rete scolastica - Sicurezza sul lavoro.

Interpellato per gli aspetti correlati alla zonizzazione urbanistica e alla coerenza delle previsioni di piano con il PTCP.

**ASL Lanciano-Vasto-Chieti**

- Dipartimento di prevenzione.

Interpellato per gli aspetti correlati alla salute pubblica.

**Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara**

- Area Funzionale II - Patrimonio Archeologico;
- Area Funzionale III - Patrimonio Storico Artistico;
- Area Funzionale VI – Paesaggio.

Interpellati per gli aspetti correlati alle caratteristiche storiche e culturali dell'area

Nella fase di Scoping agli SCA saranno trasmessi il Rapporto Preliminare di Scoping e la bozza di PAN.

## **7. ANALISI PRELIMINARE DI CONTESTO**

---

### **7.1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE**

La Riserva naturale 'Lago di Serranella', come istituita con Legge Regionale 9 maggio 1990 n. 68, si estende su un territorio di particolare complessità di circa 300 ettari posto alla confluenza dei fiumi Sangro e Aventino e del torrente Gogna. La riserva comprende aree soggette all'amministrazione di tre comuni diversi: Casoli, Altino e Sant'Eusanio del Sangro.

Di origine artificiale, è diventata in breve tempo una palude ricca di vita e importante per la sosta degli uccelli migratori. Il Lago di Serranella, grazie alla sua posizione prossima alla costa adriatica e alla confluenza fra i fiumi Sangro e Aventino, è una delle aree più importanti per la sosta degli uccelli migratori dell'Italia centrale. Il Lago di Serranella si è formato a seguito della costruzione di una traversa per scopi irrigui, nel 1981, ma l'invaso artificiale è diventato in breve tempo una area umida ricca di biodiversità.

Grazie ad interventi di ripristino ambientale, si sta ricostituendo la ricchezza di habitat dell'ambiente fluviale con laghetti, lanche, zone allagate riportando l'ambiente e il paesaggio al suo aspetto originario.

### **7.2. INQUADRAMENTO VEGETAZIONALE E FAUNISTICO**

L'area presenta una eccezionale ricchezza vegetazionale con 25 associazioni vegetali, quasi tutte legate ad ambienti acquatici e specie talvolta molto rare. Lungo le sponde si trova il bosco ripariale formato salici, pioppo e ontano nero. Da segnalare la comunità a tifa di Laxmann, specie nota in Abruzzo solo per Serranella ed inserita nel "Libro Rosso" delle Piante d'Italia. L'aspetto naturalistico più importante della Riserva di Serranella è la notevole ricchezza avifaunistica, con 218 specie diverse di uccelli censite, tra cui il falco pescatore, la cicogna nera, il mignattaio, la gru, il fenicottero, il marangone minore, la spatola, l'airone bianco maggiore ed il cormorano.

Durante il periodo delle migrazioni e dello svernamento il lago è frequentato da un numero elevato di uccelli, in particolare anatre, folaghe e trampolieri. Le specie nidificanti sono oltre 70 tra cui la nitticora, il cannareccione, il tarabusino ed irregolarmente il codone, scelto anche quale simbolo dell'area protetta. Recentemente è stata confermata la nidificazione a Serranella della nitticora e del cavaliere d'Italia, prima in Abruzzo. Nei campi coltivati e nelle aree cespugliate si riproducono la cappellaccia, l'upupa, l'occhiocotto, e l'averla capirossa. Le aree boscate sono frequentate anche dal picchio verde, dal picchio rosso maggiore, dalla poiana e dal nibbio reale, la cui nidificazione è di

grande rilievo per la Riserva. Tra i mammiferi sono comuni la volpe, il tasso, la faina e il moscardino, mentre la puzzola e il topo quercino sono meno frequenti. Negli ultimi anni viene osservato anche il capriolo, proveniente dalle aree collinari limitrofe dove è sempre più diffuso. La fauna ittica è rappresentata da diverse specie, soprattutto quelle legate ai fondali melmosi come la tinca, la carpa, l'anguilla, il barbo, il cadevano e il cobite, un piccolo pesce molto bello ma difficile da osservare per le sue elusive abitudini di vita. L'Oasi, inoltre, è l'area di maggior importanza in Abruzzo per la testuggine palustre.

## **8. INDIVIDUAZIONE DI AREE SENSIBILI E DI ELEMENTI DI CRITICITÀ**

---

In fase di redazione del Rapporto Ambientale verranno analizzate le potenziali criticità ambientali per quanto riguarda le seguenti componenti:

- acqua;
- aria;
- energia;
- paesaggio;
- rifiuti;
- rumore;
- suolo e sottosuolo.

Dall'analisi di tali componenti verrà redatta una carta con l'individuazione delle aree potenzialmente sensibili.

## **9. SCENARIO DI RIFERIMENTO. EVOLUZIONE CHE IL TERRITORIO INTERESSATO DAL PIANO PUÒ SUBIRE NEL TEMPO IN CASO DI MANCATA ATTUAZIONE DEL PIANO STESSO**

---

La redazione del PAN ha comportato uno studio complesso e articolato che ha compreso oltre agli aspetti naturalistici, che rappresentano il vero nucleo fondante della ricerca, anche aspetti urbanistici e di organizzazione del territorio di riferimento della Riserva.

Il PAN vigente, approvato nel 1993, ad oltre vent'anni dalla sua redazione necessitava di un adeguamento relativamente alle trasformazioni del territorio che si sono succedute in questi ultimi anni, al mutato quadro esigenziale della popolazione che vive, opera nell'area e fruisce dell'area, oltre che alle sopravvenute evoluzioni legislative e di assetto normativo che riguardano a qualunque livello il territorio oggetto di studio.

Il PAN si configura, quindi, come un aggiornamento di quelle parti del quadro conoscitivo cambiate nei trent'anni di applicazione del PAN e al recepimento delle evoluzioni normative.

### **9.1. INDIVIDUAZIONE E CONFRONTO DELLE POSSIBILI ALTERNATIVE DI PIANO**

Data la natura del Piano, non sono state fatte ulteriori ipotesi alternative in quanto le scelte normative e progettuali sono frutto di una selezione svolta agli esiti di una lunga esperienza gestionale della Riserva.

## **10. MISURE DI MONITORAGGIO**

---

Nell'ambito della procedura di VAS, il monitoraggio, così come disciplinato dall'art. 18 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del PAN e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, in modo da individuare tempestivamente eventuali impatti negativi e da adottare le opportune misure correttive. Il D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. impone che il monitoraggio sia effettuato dall'Autorità Procedente in collaborazione con l'Autorità Competente anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Questa fase spetta, quindi, al Comune di Casoli, il quale ha il compito di individuare l'Ufficio competente e il reperimento delle necessarie risorse umane e finanziarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio stesso. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio dovranno essere tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al Piano o Programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.

Il monitoraggio nel processo di VAS non esaurisce i suoi effetti con la conclusione della redazione del Piano in quanto ha la funzione di fare del Piano stesso un progetto adattativo attraverso la periodica verifica degli effetti sortiti sull'ambiente dalle previsioni urbanistiche attuate e pertanto si dovrebbe sviluppare nel corso del suo intero arco di vita.

Lo sviluppo del Programma di monitoraggio avverrà attraverso la messa a punto di una serie di indicatori di stato e di prestazione che dovranno essere rappresentativi dei fenomeni che vanno a misurare, facilmente utilizzabili da parte delle amministrazioni nel lungo periodo, agevolmente interpretabili anche dal pubblico, conformi alle norme sulla trasparenza delle informazioni ambientali, replicabili nel tempo e confrontabili con altri riferimenti territoriali.

Gli indicatori devono essere rilevati con cadenza fissa: rispetto al periodo di esercizio del Piano, l'ideale sarebbe fissare delle verifiche sullo stato di attuazione del PAN ogni due anni, aggiornando di volta in volta il set di indicatori. In caso di eventi particolari, la misura di determinati parametri deve sempre e comunque poter essere effettuata al di fuori del Piano di monitoraggio stabilito. Il Comune deve avere, inoltre, la possibilità di portare avanti il controllo degli indicatori per tutto il periodo di esercizio del Piano.

Infine, l'informazione del pubblico implica che i risultati del monitoraggio siano liberamente consultabili (possibilmente pubblicati sul sito web del Comune) e comprensibili anche dai cittadini

che non abbiano competenze urbanistiche o ambientali specifiche. Pertanto, è opportuno che la restituzione finale sia facilitata attraverso, ad esempio, il corredo dei dati con valori di soglia, oppure mediante la classificazione dei valori in range significativi espressi a livello qualitativo (es. basso, medio, alto, ecc.).

In questa fase preliminare, i possibili indicatori da utilizzare nel processo di VAS del Piano sono stati scelti in funzione degli obiettivi propri del Piano stesso.

Di seguito si propone un elenco di indici studiato per coprire le tematiche chiave prese in considerazione nella definizione degli obiettivi del Piano.

Gli indicatori, che dovranno essere verificati in fase di monitoraggio e per essere efficaci, devono possedere dei requisiti, ovvero essere:

- pochi, per non inserire troppe variabili da coordinare;
- semplici, per una facile comprensione;
- significativi, in grado, dunque, di rappresentare la realtà locale;
- strategici, abili a fornire informazioni sulle evoluzioni future;
- calcolabili, esportabili in valori numerici.

Si ritiene opportuno effettuare una prima verifica degli indicatori non appena il Piano sarà formalmente approvato dall'Amministrazione e diventerà, dunque, cogente. A seguire, i rilievi saranno effettuati con cadenza biennale.

Gli indicatori scelti, distinti per ambito tematico, sono facilmente reperibili o all'interno degli stessi uffici comunali (LL.PP., Anagrafe, Urbanistica), dall'ISTAT o da Enti gestori delle diverse risorse o Agenzie regionali come ARTA o Regione Abruzzo.

Relativamente agli indicatori proposti si fa presente, inoltre, che è previsto un riesame periodico con conseguente eventuale aggiornamento del set prescelto.

Qualora, durante il monitoraggio, dovesse emergere che gli impatti differiscano da quelli preventivati in fase di redazione del Piano o ne dovessero emergere di nuovi verranno apportate opportune misure correttive utili a limitare o eliminare tali impatti.

Sono stati elencati sia gli indicatori atti a misurare gli effetti delle azioni/misure già individuate nei documenti preliminari alla redazione del Piano, sia quegli indicatori classici che, pur non essendo direttamente connessi alla redazione del Piano, aiutano nella comprensione dell'evoluzione del

contesto ambientale della Riserva. Per i dati reperibili da fonti regionali o banche dati nazionali non sono necessarie fonti economiche specifiche, in quanto gli stessi derivano da attività già previste dai diversi Enti coinvolti nelle fasi attuative del Piano o sono recuperabili da portali con dati liberi (es. ISTAT). L'analisi degli indicatori il cui reperimento dei dati necessitasse di fonti economiche specifiche, sarà a carico dell'amministrazione comunale.

Il primo set di indicatori proposti nel presente Rapporto Preliminare di Scoping verrà integrato in fase di redazione del Rapporto Ambientale sulla base delle misure che saranno individuate durante la stesura del Piano e grazie alle indicazioni fornite dai Soggetti con Competenza Ambientale.

**Indicatori relativi agli obiettivi e azioni previsti nel PAN**

Obiettivi	Azioni	Misure	Potenziale incidenza sull'ambiente (Si/No)	Indicatori di VAS	Frequenza
<b>Obiettivo 1</b>  Contribuire alla conservazione e ripristino della natura mantenendo e/o migliorando lo stato di conservazione di specie e habitat	<b>Azione 1.1</b>  Riduzione delle pressioni su specie e habitat	IA01 Misure urgenti per diminuire l'hydropeacking I	Si	Stato di qualità delle acque	Biennale
				Portata alla traversa (l/s)	Biennale
		IA02 Miglioramento Ambientale Fasce Ripariali I	Si	Stato di qualità delle acque	Biennale
		IA03 Miglioramento Ambientale Fasce Ripariali II	Si	Stato di qualità delle acque	Biennale
		IA04 Protezione delle sponde fluviali	Si	Stato di qualità delle acque	Biennale
		IA05 Realizzazione di siepi e filari	Si	Indicatori fauna e vegetazione	Biennale
		IA06 Realizzazione di muretti a secco e pietraie	Si	Indicatori fauna e vegetazione	Biennale
		IA09 Contenimento/eradicazione delle specie animali alloctone	Si	Indicatori fauna e vegetazione	Biennale
		IA10 Lotta alle specie vegetali alloctone I	Si	Indicatori fauna e vegetazione	Biennale
		IA11 Lotta alle specie vegetali alloctone II	Si	Indicatori fauna e vegetazione	Biennale

Piano di Assetto Naturalistico della Riserva Naturale Regionale Oasi WWF Lago di Serranella  
VAS - Rapporto Preliminare di Scoping

	IA12 Bonifica suoli	Si	Indicatori fauna e vegetazione	Biennale
	IA13 Scala di risalita per pesci	Si	Stato di qualità delle acque	Biennale
			Indicatori fauna e vegetazione	Biennale
	IA14 Mitigazione degli elettrodotti e cavidotti esistenti	Si	Indicatori fauna e vegetazione	Biennale
	IA15 Aumento della necromassa	No		
	IA16 Aumento rifugi chiroterri	Si	Indicatori fauna e vegetazione	Biennale
	IA17 Protocollo d'intesa con il Parco Nazionale della Maiella per il supporto alla gestione della specie "Canis lupus"	No		
	IA18 Ridurre incidentalità con la fauna selvatica	Si	Indicatori fauna e vegetazione	Biennale
	IA19 Recupero e realizzazione di fontanili/abbeveratoi	Si	Indicatori fauna e vegetazione	Biennale
	IA20 Supporto alla vigilanza ambientale	No		
	IA21 Centro Emys orbicularis	Si	Indicatori fauna e vegetazione	Biennale
Azione 1.2	MR04 Monitoraggio degli habitat e delle specie di interesse comunitario	No		
Monitoraggio specie e habitat presenti	MR06 Monitoraggio necromassa presente negli habitat boschivi	No		
	MR07 Monitoraggio specie vegetali esotiche invasive	No		

Piano di Assetto Naturalistico della Riserva Naturale Regionale Oasi WWF Lago di Serranella  
VAS - Rapporto Preliminare di Scoping

Obiettivo 2  Contribuire all'educazione, formazione e sensibilizzazione riguardo l'importanza della conservazione della natura e del corretto rapporto uomo-natura	Azione 2.1  Informazione, formazione, sensibilizzazione e divulgazione scientifica	IE01 Formazione, sensibilizzazione e informazione ambientale (Centro di Educazione Ambientale del Fiume)	No		
		IE03 SerranellApp	No		
		IE08 Attività di formazione e informazione su Natura 2000 (Sportello Natura 2000)	No		
		IE05 Agri-Nature-Mentor	No		
		IE06 Attività di informazione/formazione per agricoltori	No		
		IE07 Attività di formazione consulenti aziende agricole	No		
	IE19 Piano della Comunicazione della Riserva	No			
Obiettivo 3  Promozione e valorizzazione dell'economia circolare e l'uso sostenibile delle risorse naturali	Azione 2.2  Coinvolgimento diretto delle Comunità della Riserva all'interno delle attività di gestione	IE02 Forum della Riserva	No		
	Azione 3.1  Promuovere la multifunzionalità in agricoltura	IN05 Mitigazione danni fauna selvatica	Si	Indicatori fauna e vegetazione	Biennale
		IN06 Gestione chiusini per cattura cinghiali	Si	Indicatori fauna e vegetazione	Biennale
Azione 3.1  Promuovere la multifunzionalità in agricoltura	Azione 3.1  Promuovere la multifunzionalità in agricoltura	IN02 Promozione dell'agricoltura biologica	No		
		IN03 Distretto biologico di Serranella	No		
		IN04 Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale	No		

Piano di Assetto Naturalistico della Riserva Naturale Regionale Oasi WWF Lago di Serranella  
 VAS - Rapporto Preliminare di Scoping

	IN07 Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli	Si	Indicatori fauna e vegetazione	Biennale
	IN08 Investimenti in infrastrutture con finalità ambientali	Si	Indicatori fauna e vegetazione	Biennale
	IN10 Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole	No		
Azione 3.2 Uso sostenibile e sviluppo delle risorse genetiche autoctone in agricoltura	IA07 Fitodepurazione	Si	Indicatori fauna e vegetazione	Biennale
			Stato di qualità delle acque	Biennale
	IA08 Servizio alert per irrigazione e trattamenti fitosanitari	No		
	IN01 Concimazione organica	No		
	IN09 Conservazione agrobiodiversità- banche del germoplasma	No		
	MR11 Studio per valutazione dei servizi ecosistemi della Riserva	No		
Azione 3.3 Promuovere attività di fruizione e turismo consapevole	IE04 Audio/Video guide	No		
	IE09 Miglioramento Ingresso Località Brecciaio (Sant'Eusanio del Sangro)	Si	Indicatori fauna e vegetazione	Biennale
	IE10 Miglioramento e ripristino Giardino Medioevale	Si	Indicatori fauna e vegetazione	Biennale
	IE11 Percorso Arte e Natura	Si	Indicatori fauna e vegetazione	Biennale
	IE12 Percorso benessere ecopsicologico	No		

Piano di Assetto Naturalistico della Riserva Naturale Regionale Oasi WWF Lago di Serranella  
 VAS - Rapporto Preliminare di Scoping

	IE13 Percorso Forest Bathing	No		
	IE14 Riqualificazione Ingresso Località Scosse (Altino)	Si	Indicatori fauna e vegetazione	Biennale
	IE15 Riqualificazione Ingresso Località Guarenna (Casoli)	Si	Indicatori fauna e vegetazione	Biennale
	IE16 Adeguamento/Miglioramento Centro Visite (Loc Brecciaio – Sant'Eusanio del Sangro)	Si	Indicatori fauna e vegetazione	Biennale
	IE17 Realizzazione Punto Informazioni (Loc Scosse di Altino)	Si	Indicatori fauna e vegetazione	Biennale
	IE18 Interventi per migliorare l'accessibilità in Località Guarenna	Si	Indicatori fauna e vegetazione	Biennale
	IE20 Attività di manutenzione ordinaria di sentieri e strutture di fruizione	Si	Indicatori fauna e vegetazione	Biennale
	MR12 Studio per valutare la capacità di carico turistico della Riserva	No		

## Altri indicatori

### Demografia

Indicatore	Fonte	Aggiornamento	Unità di misura	Valore di riferimento
Densità demografica	ISTAT, Anagrafe Comune	Biennale	Ab./km <sup>2</sup>	
Indice di vecchiaia	ISTAT, Anagrafe Comune	Biennale	Valore assoluto	
Età media della popolazione	ISTAT, Anagrafe Comune	Biennale	Anni	

### Urbanistica

Indicatore	Fonte	Aggiornamento	Unità di misura	Valore di riferimento
Attuazione del piano	Ufficio Tecnico Comunale	Biennale	Si o No	
Edifici residenziali costruiti	ISTAT, Anagrafe Comune	Biennale	N°	

### Verde e biodiversità

Indicatore	Fonte	Aggiornamento	Unità di misura	Valore di riferimento
Verde urbano pro-capite	Ufficio Tecnico Comunale	Biennale	m <sup>2</sup> di superficie di verde urbano/Ab.	
Aziende agricole con superficie biologica e/o allevamenti certificati biologici	ISTAT	Biennale	Valore assoluto	
Superficie agricola utilizzata da aziende con superficie biologica e/o allevamenti certificati	ISTAT	Biennale	Ha	

## Energia

Indicatore	Fonte	Aggiornamento	Unità di misura	Valore di riferimento
Energia prodotta da fonti rinnovabili	Enti gestori degli impianti, Comune	Biennale	MWh/anno	
Consumi di energia elettrica strutture comunali	Ufficio Tecnico Comune	Biennale	kWh/anno	
Consumi di energia elettrica pubblica illuminazione	Ufficio Tecnico Comune	Biennale	kWh/anno	

## Risorse idriche

Indicatore	Fonte	Aggiornamento	Unità di misura	Valore di riferimento
Acqua immessa nelle reti comunali di distribuzione dell'acqua potabile	Regione Abruzzo	Biennale	Migliaia di m <sup>3</sup> /anno	
Stato di qualità delle acque	Regione Abruzzo	Biennale		
Stato di qualità delle acque sotterranee	Regione Abruzzo	Biennale		
Carico collettato nelle fognature	Regione Abruzzo	Biennale	% A.E.	
Carico generato convogliato con sistemi individuali o altri sistemi adeguati	Regione Abruzzo	Biennale	% A.E.	
Carico generato non collettato dalla rete fognaria né convogliato con sistemi individuali o altri sistemi adeguati	Regione Abruzzo	Biennale	% A.E.	
Carico in ingresso agli impianti di depurazione	Regione Abruzzo	Biennale	% A.E.	

Capacità di progetto dell'impianto di depurazione	Regione Abruzzo	Biennale	A.E.	
Conformità delle emissioni dell'impianto di depurazione	Regione Abruzzo	Biennale	Conforme o Non conforme	
Portata alla traversa	Riserva	Biennale	l/s	

## Rifiuti

Indicatore	Fonte	Aggiornamento	Unità di misura	Valore di riferimento
Produzione rifiuti urbani	Regione Abruzzo	Biennale	Ton/anno	
Produzione rifiuti urbani procapite	Regione Abruzzo	Biennale	kg/Ab./anno	
Percentuale di raccolta differenziata	Regione Abruzzo	Biennale	%	

## Indicatori fauna e vegetazione

### Vegetazione

Indicatore	Fonte	Aggiornamento	Unità di misura
Copertura dell'habitat	Riserva	Biennale	Ettari

### Anfibi

Indicatore	Fonte	Aggiornamento	Unità di misura
Specie totali Allegato II Dir. habitat	Riserva	Biennale	n.
Specie totali Allegato IV Dir. habitat	Riserva	Biennale	n.
Specie totali	Riserva	Biennale	n.

### Rettili

Indicatore	Fonte	Aggiornamento	Unità di misura
------------	-------	---------------	-----------------

Specie totali Allegato II Dir. habitat	Riserva	Biennale	n.
Specie totali Allegato IV Dir. habitat	Riserva	Biennale	n.
Specie totali	Riserva	Biennale	n.

## Mammiferi

Indicatore	Fonte	Aggiornamento	Unità di misura
Specie totali Allegato II Dir. habitat	Riserva	Biennale	n.
Specie totali Allegato IV Dir. habitat	Riserva	Biennale	n.
Specie totali	Riserva	Biennale	n.

## Uccelli

Indicatore	Fonte	Aggiornamento	Unità di misura
Numero di specie Allegato I Dir. Uccelli	Riserva	Biennale	n.
Numero di specie nidificanti inserite in Allegato I Dir. Uccelli	Riserva	Biennale	n.
Numero di specie	Riserva	Biennale	n.
Specie CR	Riserva	Biennale	n.
Specie EN	Riserva	Biennale	n.
Specie VU	Riserva	Biennale	n.
Specie NT	Riserva	Biennale	n.

## **11. CONCLUSIONI**

---

Il Piano si propone come un aggiornamento del PAN vigente, approvato nel 1993, che a oltre vent'anni dalla sua redazione necessitava di un adeguamento relativamente alle trasformazioni del territorio che si sono succedute in questi ultimi anni, al mutato quadro esigenziale della popolazione che vive, opera nell'area e fruisce dell'area, oltre che alle sopravvenute evoluzioni legislative e di assetto normativo che riguardano a qualunque livello il territorio oggetto di studio.

In coerenza con i principi e le finalità della L.R. 38/1996, il PAN è volto alla tutela e alla conservazione dell'ambiente naturale, nonché alla valorizzazione e alla sua corretta fruizione per scopi sociali, ricreativi, scientifici, didattici e culturali.

Nel Rapporto Ambientale verranno comunque approfonditi tutti gli aspetti riscontrabili all'interno dell'All. VI alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, facendo particolare attenzione agli impatti significativi che la nuova disciplina può avere sulle componenti ambientali, alla coerenza tra gli obiettivi di Piano e gli Obiettivi di sostenibilità dei Piani e Programmi vigenti sul territorio e alla scelta degli indicatori utili a valutare le azioni e le misure definitive che verranno individuate nel Piano e nelle relative Norme che andranno in adozione.

## **12. PROPOSTA DI INDICE DEL RAPPORTO AMBIENTALE**

---

1. Premessa
2. La procedura di VAS
3. Iter procedurale proposto
4. Ambiti di influenza del Piano e orizzonte temporale
  - 4.1. Contenuti del Piano
  - 4.2. Durata del Piano
  - 4.3. Obiettivi di Piano
  - 4.4. Gli aspetti ambientali introdotti dal Piano
5.
  - 5.1. Osservazioni SCA e accoglienza
6. Analisi preliminare di contesto e indicatori
  - 6.1. Inquadramento territoriale
  - 6.2. Aspetti socio-economici
  - 6.3. Componenti ambientali
  - 6.4. Uso del suolo
7. Individuazione di aree sensibili e degli elementi di criticità ambientale presenti nel territorio oggetto del Piano
8. Scenario di riferimento
9. Evoluzione che il territorio interessato dal Piano può subire nel tempo in caso di mancata attuazione del Piano stesso
10. Analisi di coerenza
  - 10.1. Coerenza interna
  - 10.2. Coerenza esterna verticale
  - 10.3. Piano della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS)
  - 10.4. Quadro di Riferimento Regionale (QRR)
  - 10.5. Piano Regionale Paesistico (PRP)
  - 10.6. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Chieti
  - 10.7. Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)
  - 10.8. Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Distretto dell'Appennino Centrale (PGRAAC)
  - 10.9. Piano Stralcio di Difesa dalle Alluvioni (PSDA) riferito ai bacini idrografici di rilievo regionale ed a quello di rilievo interregionale del Fiume Sangro
  - 10.10. Piano di Tutela delle Acque (PTA)
  - 10.11. Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria (PRTQA)

- 10.12. Piano Energetico Regionale (PER)
- 10.13. Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR)
- 10.14. Piani Regolatori dei Comuni di Casoli, Altino e Sant'Eusanio del Sangro (PRG)
- 10.15. Piani di Classificazione Acustica dei Comuni di Casoli, Altino e Sant'Eusanio del Sangro (PCCA)
- 10.16. Gestione della ZSC "IT7140215 - Lago di Serranella e colline di Guarenna"
- 10.17. Piano di Gestione del cinghiale (*Sus scrofa*) della Riserva
- 10.18. Coerenza interna
- 11. Individuazione di aree sensibili e di elementi di criticità
- 12. Misure di monitoraggio
  - 12.1. Indicatori